

BOZZE DI STAMPA

13 settembre 2022

N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115,
recante misure urgenti in materia di energia, emergenza
idrica, politiche sociali e industriali (2685)**

EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)

Art. 3

3.8

CAUSIN, PACIFICO

Sopprimere il comma 2.

3.15 (testo 2) (id. a 12.0.5 testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

3-ter. le attività di controllo conseguenti alla proroga di cui al comma 2-bis sono poste in essere dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 5

5.0.2

SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, LA MURA, NUGNES, LANNUTTI, LEZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie tramite l'esenzione IVA su alcuni prodotti alimentari)

1. Per mitigare gli effetti del caro vita sulle famiglie derivanti dall'aumento dei prezzi dell'energia e per rendere accessibile a ognuno una alimentazione sana e sostenibile, in deroga alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di ortofrutta, ortaggi e frutta, frumento, farina, frutta secca, basilico, rosmarino, salvia, margarina, marmellate e confetture con ingredienti 100 per cento vegetali, pelati e conserve di pomodoro, olio di oliva, orzo, avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo, riso, altri cereali minori, prodotti, anche lavorati, con ingredienti 100% vegetali, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, in deroga alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, mediante l'aumento al 22 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto su cessioni di latte fresco, burro, formaggio, latticini, carne e frattaglie, lardo, ossa, strutto, pesce, latte conservato e yogurt, miele, cera d'api, uova, salsicce, salumi e insaccati, estratti di sughi e conserve di carne e pesce».

Art. 6

6.22

CAUSIN

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. In deroga al comma 3 è riconosciuto, a totale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 100 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei quattro trimestri dell'anno 2022 e dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita a ciascun trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019, ai soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, gestiscano in regime di accreditamento:

a) strutture di ospitalità e di lungodegenza, di assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, ospedali di comunità, unità riabilitative territoriali, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani autosufficienti e non autosufficienti, e tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, quelle socio-assistenziali;

b) servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 - Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

c) scuole dell'infanzia di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 - Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107.»;

2) *dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. In deroga al comma 4, è riconosciuto, a totale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 100 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei quattro trimestri solari dell'anno 2022 e dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas natu-

rile, calcolato come media, riferita a ciascuno trimestre del 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 ai soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, gestiscano in regime di accreditamento:

a) strutture di ospitalità e di lungodegenza, di assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, ospedali di comunità, unità riabilitative territoriali, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani autosufficienti e non autosufficienti, e comunque tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, quelle socio-assistenziali;

b) servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 - Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

c) scuole dell'infanzia di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 - Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107.»;

3) *il comma 8 è sostituito dal seguente: «Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 4.561,24 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 1.036,88 milioni di euro relativi al comma 1, 1.070,36 milioni di euro relativi al comma 2, 995,40 milioni di euro relativi al comma 3, 835 milioni di euro relativi al comma 3-bis, 270,60 milioni di euro relativi al comma 4 e 353 milioni di euro relativi al comma 4-bis, si provvede ai sensi dell'articolo 43.».*

ORDINE DEL GIORNO

G6.1

NENCINI, FARAONE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali»,

premesso che:

la crisi energetica, aperta nel corso del 2021, è stata la conseguenza di un periodo particolarmente lungo di condizioni meteorologiche, geopolitiche e di mercato eccezionali, che hanno portato ad un deciso aumento dei prezzi della luce e del gas facendo emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede nazionale ed europea;

il preoccupante innalzamento dei prezzi del gas naturale in Europa, pari al + 660 per cento rispetto al periodo pre-Covid, si è riflesso nell'aumento dei prezzi dell'elettricità in Italia ed è causa principale del rincaro delle bollette di gas e luce. Questo sta avendo effetti significativi sull'intero tessuto economico italiano, causando temporanee chiusure di imprese, specialmente quelle nei settori più energivori;

la crisi energetica, l'instabilità internazionale derivante dalla guerra in Ucraina, l'embargo al petrolio russo ed il conseguente rincaro dei prodotti petroliferi, stanno rappresentando la principale preoccupazione, non solo per le famiglie, che vedranno un impatto sulla spesa di circa 5 miliardi di euro, ma anche per l'intero sistema produttivo ed economico. Invero, il costo delle bollette elettriche per aziende rispetto al 2019 è pressoché raddoppiato pesando sui bilanci delle imprese italiane quasi 36 miliardi di euro di extra nel 2022, molte attività si sono trovate a fronteggiare chiusure, almeno temporanee, di impianti produttivi;

considerato che:

le scelte degli Stati di perseguire obiettivi a breve termine come l'indipendenza dal gas russo e di lungo termine, come la de-carbonizzazione dei sistemi produttivi e la mitigazione del surriscaldamento globale, da un lato hanno favorito gli investimenti nella generazione di energia da fonti rinnovabili e hanno determinato una netta espansione della domanda globale di gas naturale e gas naturale liquefatto (Gnl), «combustibili ponte» nel processo di transizione energetica, e dall'altro hanno disincentivato gli investimenti nella produzione di energia da altre fonti fossili, portando quindi alla necessità di interruzioni e riqualificazioni di infrastrutture-chiave del gas;

la produzione di energia idroelettrica in Europa inferiore rispetto al 2020, seguita da una diminuzione di centrali nucleari e dall'aumento dei prezzi del carbonio, hanno contribuito a intensificare la crisi energetica;

la mancanza di forniture di gas verso l'Unione Europea, infine, ha posto in rilievo le problematiche strutturali legate alla dipendenza interna, per oltre il 50 per cento, di approvvigionamento di gas da un solo fornitore extra-UE: la Russia. Peraltro, le attuali tensioni tra Russia e Ucraina hanno scosso i mercati ed hanno fatto schizzare il prezzo del petrolio, spingendo il Cremlino a ridurre le sue esportazioni verso l'Europa di un quarto rispetto al 2020;

rilevato che:

la crisi energetica in corso ha fatto emergere una serie di questioni e problemi strutturali e occorrono interventi immediati come lo stanziamento di risorse pubbliche per contenere il caro bollette e riforme coerenti con gli obiettivi di politica energetica per consentire un maggiore supporto al sistema produttivo italiano;

sulla base della Comunicazione della Commissione europea «RE-PowerEU», con azioni europee comuni per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili, il tema dell'energia è al centro del recente dibattito nazionale ed europeo, in particolare, i temi della dipendenza energetica dalla Russia, dell'emergenza dei prezzi dell'energia, del funzionamento del mercato interno dell'energia e dei prezzi del petrolio.

Tutto quanto premesso, impegna il Governo a:

completare con procedure straordinarie la costruzione di rigassificatori galleggianti che consentano l'importazione di gas naturale liquefatto in sostituzione di quello russo;

aumentare la produzione di gas nazionale riattivando e potenziando gli impianti già esistenti, anche valutando possibili partnership con le imprese di produzione del gas per la condivisione dei costi in cambio di forniture a prezzi concordati;

rafforzare la strategia sulle energie rinnovabili, anche completando il processo di individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili per velocizzare il processo di localizzazione e autorizzazione; completare l'opera di semplificazione delle autorizzazioni per gli impianti; programmare le nuove aste PER;

valorizzare l'idroelettrico come asset strategico per il paese e favorire lo sviluppo dell'idrogeno;

aiutare le imprese a ridurre i costi della bolletta elettrica incentivando con garanzia statale la produzione di energia rinnovabile per autoconsumo (inclusi i sistemi di accumulo);

promuovere in EU un *price-cap* a tutto il gas importato per ridurre anche il costo dell'energia elettrica. In subordine, introdurre modalità più efficienti e più efficaci di quelle recentemente individuate per trasferire la ex-

tra-rendita reale (non presunta) delle imprese energetiche - inclusi i *trader* - a famiglie meno abbienti e imprese energivore;

intervenire sul prezzo della CO2 a carico delle imprese (incluse quelle energetiche);

in sede europea utilizzare le quote della *market stability reserve* per ridurre il prezzo della CO2 fino al termine della crisi;

sviluppare strumenti alternativi come i sistemi di cattura e stoccaggio della CO2 prodotta dalle centrali termoelettriche;

scorporare il prezzo dell'energia prodotta da fonti rinnovabili da quello dell'energia da fonti fossili per ridurre il prezzo medio ed evitare che l'attuale crisi possa ripetersi, anche attraverso l'efficientamento del mercato energetico, anche tramite una piattaforma per lo scambio di contratti di lungo periodo per energia prodotta da fonti rinnovabili;

utilizzare il giusto mix di generazione, che includa rinnovabili e nucleare, impiegando le migliori tecnologie disponibili, anche tramite una ridefinizione del quadro regolatorio che disciplini il dispiegamento nel tempo delle tecnologie necessarie, alle migliori condizioni economiche;

aumentare dal 25 al 40 per cento l'imposta sugli extraprofiti nel settore energetico introdotta con il decreto-legge n. 21 del 2022;

escludere, per i trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale, nonché per gli assegni ordinari di integrazione salariale (a carico del FIS dell'INPS) fruiti dai datori di lavoro delle imprese energivore, l'applicazione della relativa contribuzione addizionale posta a carico del datore;

estendere, anche al quarto trimestre 2022, i crediti d'imposta introdotti dal Governo per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese.

EMENDAMENTI

6.0.19

LA MURA, NUGNES, ANGRISANI, LANNUTTI, LEZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Costi energetici delle strutture che erogano attività sanitarie e socio-sanitarie)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per far fronte agli aumenti dei prezzi di energia elettrica e gas per strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite fra le regioni e province autonome in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas sostenute dalle strutture di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.24

RICHETTI, MASINI, CANGINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni di semplificazione temporanea per l'installazione di impianti fotovoltaici per le strutture turistiche e termali)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il comma 2-*septies* è sostituito dal seguente:

"2-*septies*. Al fine di semplificare le procedure relative agli interventi finalizzati mitigare l'emergenza energetica, per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere realizzati, con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, nuovi impianti fotovoltaici riguardanti strutture turistiche o termali con moduli collocati a terra, ubicati in aree nella disponibilità e su coperture piane e/o a falde delle dette strutture, di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp), finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta. Tali impianti, e relative opere connesse, potranno essere realizzati con le predette modalità purché gli stessi non siano ubicati in aree o immobili sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Ove detti impianti siano ubicati in aree o immobili situati nei centri storici o soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere *b*) e *c*), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, troveranno applicazione le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, a condizione che la dichiarazione di cui al comma 4 del predetto articolo 6-*bis* sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni."».

Art. 7

7.4

LANNUTTI, LEZZI, ANGRISANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 3, dell'articolo 18, del decreto-legge 21 febbraio 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2022, n. 51, dopo le parole: "e gli altri intermediari finanziari," inserire le seguenti: "nonché le compagnie petrolifere"».

7.5

RICHETTI, MASINI, CANGINI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, limitatamente all'esercizio dell'attività agricola, le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applicano anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel secondo trimestre solare dall'anno 2022.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, valutati in 117 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43, comma 2, lettera g)».

7.8

ABATE, GIANNUZZI, MORRA, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, NUGNES, SBRANA, CORRADO, LEZZI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo è delegato ad adottare ulteriori misure di calmieramento dei prezzi del gasolio in favore degli operatori del settore della pesca.».

7.0.8

ABATE, GIANNUZZI, MORRA, ANGRISANI, BOTTO, NUGNES, SBRANA,
CORRADO, LANNUTTI, LEZZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Moratoria finanziamenti PMI agricole e della pesca)

1. In ragione del perdurare della crisi di liquidità delle imprese agricole e della pesca conseguente all'aumento dei costi energetici, all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "31 dicembre 2021", ovunque presenti, sono inserite le seguenti: "e, per le imprese agricole della pesca, al 31 dicembre 2022".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.0.9

ABATE, GIANNUZZI, MORRA, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, NUGNES,
SBRANA, CORRADO, LA MURA, LEZZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Contributo a fondo perduto in favore delle PMI agricole e della pesca)

1. Al fine di compensare le esigenze di liquidità derivanti dagli eccezionali aumenti dei prezzi dell'energia e del gas naturale, è concesso un contributo a fondo perduto in favore delle piccole e medie imprese agricole e della pesca.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.0.10

ABATE, GIANNUZZI, MORRA, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, NUGNES, SBRANA, CORRADO, LA MURA, LEZZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Rifinanziamento cambiiale agraria)

1. Al fine di fronteggiare i maggiori oneri derivanti dagli aumenti esponenziali dei prezzi dell'energia e del gas, è trasferita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2023 per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 9

9.1

ABATE, GIANNUZZI, MORRA, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, NUGNES, SBRANA, CORRADO, LEZZI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:*

«9-bis. Al fine di fronteggiare, nell'anno 2022, i maggiori oneri di gestione delle imprese di trasporti che operano in regime di libero mercato dovuti all'incremento esponenziale del costo dei carburanti, le disposizioni dell'articolo 11, comma 1, paragrafo 11-*sexies* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applicano ai datori di lavoro di cui al codice Ateco 49.39.09, che svolgono servizi di linea ad offerta indifferenziata e non soggetti ad obblighi di servizio pubblico.

9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a due milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del mediantente corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»;

b) *al comma 8 sostituire le parole «del presente articolo» con le seguenti: «dei commi precedenti»;*

c) *al comma 9 sostituire le parole «dal presente articolo» con le seguenti: «dai commi precedenti».*

ORDINE DEL GIORNO

G9.150 (già em. 9.0.5)

PERGREFFI, ROMEO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, Atto Senato 2685

premesso che

il provvedimento in oggetto reca una serie di misure finalizzate ad affrontare l'emergenza energetica, e le connesse conseguenze sul tessuto sociale e industriale;

il Capo I reca misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti, e in particolare, all'articolo 9, sono previste disposizioni urgenti in materia di trasporto

considerata la necessità di contrastare gli effetti economici derivanti dall'incremento del prezzo dei carburanti, ed incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico

impegna il Governo

ad incrementare l'aliquota di detrazione per le spese effettuate per l'acquisto di biglietti e abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale

EMENDAMENTI

9.0.2 (testo 2) (id a 9.0.1 testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserite il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità e per l'approvvigionamento energetico delle isole minori)

1. All'articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "2. Fino al 31 dicembre 2022, resta sospesa l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di semplificare la disciplina transitoria disposta dalle linee guida, adottate con il medesimo decreto, sui trasporti in condizioni di eccezionalità relativa alle verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86 tonnellate. Fino alla medesima data continua ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli a otto o più assi, la disciplina di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, vigente al 9 novembre 2021. Conservano altresì efficacia, fino alla loro scadenza, le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate prima della data di entrata in vigore del decreto di cui al citato articolo 10, comma 10-bis.";

b) il terzo comma è abrogato.».

2. Al fine di garantire l'approvvigionamento energetico delle isole minori, l'Autorità marittima in relazione ai viaggi nazionali di durata superiore alle due ore e non superiore alle tre ore, può autorizzare, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, l'imbarco di veicoli cisterna stradali e carri cisterna ferroviari non conformi ai requisiti di cui al medesimo articolo 10, sempre che gli stessi risultino almeno conformi alla normativa nazionale in vigore per il trasporto su strada o ferrovia e che i viaggi vengano effettuati in condizioni meteomarine favorevoli. L'Autorità marittima, nel rilasciare l'autorizzazione di cui al primo periodo, dispone le occorrenti prescrizioni aggiuntive finalizzate ad assicurare i necessari standard di sicurezza nel trasporto.

9.0.7 (testo 2) (id. 6.27 testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di sport)

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per finanziare nei predetti limiti l'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica. Una quota delle risorse, fino al 50 per cento della dotazione complessiva del fondo di cui al presente comma, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 34, della legge 30 dicembre 2020 n. 178.

Art. 11

11.12 (testo 2) (id. 11.14 testo 2, 11.15 testo 2, 11.16 testo 2, 11.17 testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Al comma 2-septies dell'articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ove detti impianti siano ubicati in aree situate nei centri storici o soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136

di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si applicano le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a condizione che la dichiarazione di cui al comma 4 del predetto articolo 6-*bis* sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi."».

Art. 13

13.1

PACIFICO

Al comma 4, sostituire le parole: «200 milioni di euro» con le seguenti: «400 milioni di euro».

13.2

PACIFICO

Al comma 4, sostituire le parole: «200 milioni di euro» con le seguenti: «400 milioni di euro».

ORDINE DEL GIORNO

G13.150 (già em. 13.0.2)

BRIZIARELLI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali;

premessi che:

con deliberazione del Consiglio di Ministri del 4 luglio 2022 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nei territori delle Regioni e delle Province Autonome ricadenti nei bacini distrettuali del Po e delle Alpi orientali, nonché per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto;

con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2022 lo stato di emergenza è stato esteso in relazione alla situazione di deficit idrico in atto, ai territori delle Regioni ricadenti nel bacino del Distretto dell'Appennino centrale nonché, per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate, al territorio della Regione Umbria;

è evidente la necessità di ridurre i tempi di programmazione e di realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni e degli effetti connessi ai fenomeni di siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, aumentandola resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e riducendo le dispersioni di risorse idriche, nonché per assicurare per l'attuazione e il coordinamento delle misure strutturali occorrenti per il contenimento e contrasto della situazione in atto nel settore idrico connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni piovose,

impegna il Governo a:

nominare un Commissario straordinario per il contrasto della siccità, con le seguenti funzioni:

a) individuare, d'intesa con i Ministeri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, della transizione ecologica e delle politiche agricole, alimentari e forestali, con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e con le regioni, gli obiettivi correlati alla necessità di garantire una sufficiente risorsa idrica anche nei periodi di siccità;

b) coordinare e sovrintendere le attività di programmazione e di realizzazione degli interventi strutturali necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, assicurandone la coerenza con gli interventi emergenziali già avviati;

c) assicurare il sostegno e le misure di accompagnamento ai soggetti attuatori degli interventi individuati per la risoluzione di eventuali criticità nella programmazione e nella realizzazione degli interventi, anche assicurando il necessario raccordo, coordinamento, concorso ed indirizzo nelle iniziative occorrenti;

d) predisporre ed adottare, di concerto con i Ministeri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, della transizione ecologica e delle politiche agricole, alimentari e forestali, acquisito il favorevole parere tecnico da parte del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in coerenza con i criteri e gli obiettivi di cui all'articolo 144 del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, uno o più piani straordinari degli interventi di cui alla lettera b), privilegiando quelli di rilevanza interregionale, quelli finalizzati alla sicurezza sismica e idraulica ovvero quelli immediatamente cantierabili, nonché i piani finalizzati alla verifica dello stato manutentivo e di funzionalità delle infrastrutture esistenti; in fase di prima applicazione, il Commissario straordinario individua, su proposta del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, almeno quindici interventi prioritari da realizzarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2023, compresi quelli riguardanti i laghi in stato di sofferenza idrica con elevato abbassamento delle acque, sia in base alla rilevanza della opera considerata in relazione al complesso delle utenze civili e produttive da essa dipendenti, sia in base alle condizioni di rischio dell'opera come risultante dal relativo piano di emergenza. Nella selezione e nella progettazione delle opere e degli interventi ricompresi nei piani straordinari di cui alla presente lettera si tiene conto degli impatti dei più aggiornati scenari climatici disponibili;

e) adottare i piani stralcio previsti dall'articolo 1, comma 516 - ter, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

f) verificare l'adozione da parte delle regioni delle norme e delle misure previste dall'articolo 146 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per razionalizzare i consumi e eliminare gli sprechi della risorsa idrica, proponendo al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

g) verificare lo stato di attuazione dei programmi degli interventi indicati nei piani di ambito adottati ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, proponendo l'adozione degli interventi correttivi;

h) ricevere dall'ente di governo d'ambito, con cadenza semestrale, i risultati dei controlli previsti dall'articolo 152 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e segnala le inadempienze del gestore che compromettano la risorsa idrica ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio, ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dal medesimo articolo 152;

i) esercitare le funzioni e i compiti attribuiti dall'articolo 158 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al Ministro della transizione ecologica e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

l) adottare, sentite le Autorità di bacino, nonché le regioni e le province autonome interessate, provvedimenti previsti dall'articolo 168 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

m) promuovere la predisposizione di piani, nonché l'effettuazione di studi e ricerche per le finalità di cui all'articolo 169 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

n) effettuare le segnalazioni e proporre l'adozione degli interventi correttivi previsti dall'articolo 1, comma 525, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, comunicandoli al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

o) svolgere, secondo le modalità e con i poteri previsti dalla presente disposizione, i compiti e le funzioni attribuiti ai commissari straordinari di cui all'articolo 1, comma 525, secondo periodo della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in caso di perdurante inerzia o inadempimento da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi.

p) in ragione della particolare gravità in cui versano alcuni laghi, in particolare il lago Trasimeno, può disporre interventi immediati di pulizia del bacino, di dragaggio e di adduzione.

EMENDAMENTI

Art. 16

16.5 (testo 2) [id. a 16.6 (testo 2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, le parole: «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;*

b) *dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:*

«6-bis. I commi di cui al precedente comma, per il solo esercizio finanziario relativo all'anno 2022 ed al fine di consentire la predisposizione del bilancio di previsione 2022-2024, fermo restando l'obbligo di copertura della quota annuale 2022 del ripiano del disavanzo, possono destinare il contributo ricevuto in attuazione dell'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, oltre che al ripiano anticipato del disavanzo, anche al rimborso dei debiti finanziari»;

c) *dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:*

9-bis. "1. All'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto il seguente comma:

8-bis. Se il bilancio di previsione non è deliberato entro il termine del primo esercizio cui si riferisce, il rendiconto della gestione relativo a tale esercizio è approvato indicando nelle voci riguardanti le "Previsioni definitive di competenza» gli importi delle previsioni definitive del bilancio provvisorio gestito nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 163, comma 1. Fermo

restando la procedura prevista dall'articolo 141 per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti e fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, l'approvazione del rendiconto determina il venir meno dell'obbligo di deliberare il bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

8-ter: Per favorire l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali entro i termini previsti dalla legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'articolo 3-*bis*, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono specificati i ruoli, i compiti e le tempistiche del processo di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, anche nel corso dell'esercizio provvisorio.

16.7 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-*bis*. Al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei conti - Sezione delle Autonomie n. 8 del 2022, gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2020, n. 267 e che alla data del 30 giugno 2022 hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, in sede di approvazione del rendiconto 2022 provvedono ad accantonare un apposito fondo, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022.

6-ter. Il fondo ricostituito nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 ai sensi del comma 6-*bis* è utilizzato secondo le modalità previste dall'articolo 52, commi 1-*ter* e 1-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

6-quater. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essen-

ziali da parte degli enti locali, l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2022 rispetto all'esercizio precedente, derivante dalla ricostituzione del fondo di cui al comma 6-*bis*, è ripianato, a decorrere dall'esercizio 2023 in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2022.

6-*quinquies*. Il comma 6-*quater* si applica anche agli enti locali di cui al comma 6-*bis* che hanno ricostituito il fondo anticipazioni di liquidità in sede di rendiconto 2021, che ripianano l'eventuale conseguente maggiore disavanzo a decorrere dall'esercizio 2023.

16.8

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Per gli anni dal 2023 al 2025 continua ad applicarsi, con le medesime modalità ivi previste, l'articolo 3-*bis* del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le risorse derivanti sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dopo il 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2022».

16.11 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 9, aggiungere, infine, i seguenti:

«9-*bis*. Al fine di permettere la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, all'articolo 1, comma 148-*ter*, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Non sono soggetti a revoca i contributi dell'anno 2019 le cui opere risultano affidate entro la data del 31 dicembre 2021".

9-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 9-*bis*, pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.

16.12

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma:

«9-bis. Le somme attribuite dallo Stato alla regione per la perdita di gettito connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza Covid-19, di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'esercizio finanziario 2020 e vincolate nel risultato presunto di amministrazione di cui al comma 823 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni, eccedenti gli importi determinati dal tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 e stimate in 405.000 migliaia di euro, sono destinate nell'esercizio 2022, quale compensazione, quale anticipazione sulla retrocessione delle accise, della maggiore quota di compartecipazione regionale al Fondo sanitario nella percentuale del 49,11 per cento in luogo di quella del 42,50 per cento di cui al comma 830 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai seguenti interventi:

- 95.000 migliaia di euro per maggiori oneri per sterilizzazioni di ammortamenti degli investimenti in beni mobili e rinnovo tecnologico nel settore sanitario;

- 30.000 migliaia di euro a copertura dei maggiori costi energetici del settore sanitario;

- 280.000 migliaia di euro per garantire le funzioni e i servizi indispensabili, prioritariamente riguardanti le emergenze rifiuti e igienico-sanitarie dei comuni di Palermo e Catania, nonché degli altri Comuni siciliani, sulla base della popolazione residente».

16.19

SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, CORRADO, GRANATO, LANNUTTI, LEZZI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. L'articolo 1, comma 687, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato».

16.18

SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, LANNUTTI, LEZZI, LA MURA, NUGNES

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di supportare economicamente i Comuni, contribuendo alla copertura dei costi sostenuti dagli Enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, il contributo giornaliero per ospite, erogato dal Ministero dell'Interno tramite le Prefetture, è stabilito nella misura massima di 60,00 euro, IVA inclusa».

16.21 (testo 2) [id. 16.23 (testo 2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9)-bis. All' articolo 15 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), dopo il comma 2 inserire il seguente "2-bis. Ai fini della partecipazione dei consiglieri comunali all'attività degli organi istituiti ai sensi delle rispettive leggi regionali sul procedimento di fusione, si applicano le disposizioni di cui al titolo III, Capo V, ed i conseguenti oneri per permessi retribuiti, gettoni di presenza e rimborsi spese di viaggio sono posti a carico delle regioni medesime."

16.22

LANNUTTI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Ai fini della partecipazione dei consiglieri comunali all'attività degli organi istituiti ai sensi delle rispettive leggi regionali sul procedimento di fusione, si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV".».

16.0.2 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Anagrafe delle occupazioni permanenti del sottosuolo)

1. Per le occupazioni permanenti del territorio di competenza degli enti territoriali, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, comprensive degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete, i Comuni percettori del canone di cui al comma 831 della legge n.160 del 2019, nonché gli altri enti territoriali, comunicano al sistema informativo di cui all'articolo 2 comma 1 della legge 5 agosto 2022, n. 118, le informazioni relative al concessionario e alle opere già realizzate, nonché le caratteristiche strutturali dell'occupazione e ogni altra informazione utile alla piena conoscenza del manufatto. Per le occupazioni permanenti concluse successivamente alla data di costituzione del sistema informativo, i Comuni e gli altri enti territoriali trasmettono le informazioni relative al concessionario, alle caratteristiche strutturali dell'occupazione ed ogni altra informazione relativa al manufatto entro sessanta giorni dalla data di loro realizzazione.

16.0.8

SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, CORRADO, GRANATO, LANNUTTI, LEZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Norme in materia di Amministrazione difensiva)

1. L'azione amministrativa delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 gennaio 2001 n. 165 persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza. I dirigenti delle amministrazioni medesime informano la propria attività istituzionale e i propri comportamenti al rispetto dei principi di cui al primo periodo.

2. I dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 gennaio 2001 n. 165 nonché i titolari di incarico di fun-

zione o posizione organizzativa provvedono alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

3. I dirigenti che assumono atti gestionali, qualora rilevino difficoltà tecniche o sollevino dubbi di legittimità in relazione alle direttive ricevute dall'organo di Governo, sono tenuti al rispetto della procedura di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Coloro che ricorrono alla procedura di cui al comma 4 non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro o sull'incarico ricoperto per motivi collegati direttamente o indirettamente alla procedura medesima.

5. L'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti con particolare riguardo al rispetto dei principi indicati nel comma 1 e all'effettiva attivazione della procedura richiamata nel comma 3. In ogni caso, costituisce elemento di valutazione ai fini della colpa l'aver ottemperato alle indicazioni impartite formalmente dagli organi competenti. Ai fini della quantificazione del danno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-*bis*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dall'articolo 52, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, dell'azienda o ente in cui il soggetto ha operato nonché dei processi di ristrutturazione, di accorpamento o trasformazione delle aziende o enti stessi. L'importo della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo.

6. Resta fermo quanto previsto dal codice di procedura civile agli articoli 410, ultimo comma, relativo all'esonero di responsabilità per chi rappresenta la pubblica amministrazione, e 417-*bis* (Difesa delle pubbliche amministrazioni)».

Art. 17

17.3 (testo 3)

LE COMMISSIONI RIUNITE

All'articolo 17, comma 7, le parole: "è autorizzato", sono sostituite dalle seguenti: "nonché i titolari degli uffici speciali ricostruzione territori colpiti dagli eventi sismici del 2009, sono autorizzati".

17.4

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricomprese nel cratere del sisma del 2009, possono riservare fino al 30 per cento dei posti dei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigente a favore degli orfani e del coniuge delle vittime del sisma 2009».

Art. 18

18.1

LA MURA, NUGNES, ANGRISANI, LANNUTTI, LEZZI

Al comma 1, capoverso «9-bis», sopprimere le parole: «Nel caso in cui le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al presente comma, i debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare».

Art. 19

19.0.2

LANNUTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 11-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"11-*ter*. Le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, allo scopo di valorizzare l'esperienza di servizio reso nel periodo di emergenza pandemica, nonché al fine di fronteggiare la persistente carenza di personale sanitario e superare il precariato del personale assunto a tempo determinato per far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, possono, fino al 31 dicembre 2024, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale dirigenziale e non, che possieda i seguenti requisiti:

a) sia stato reclutato a tempo determinato, anche mediante conferimento di incarico di lavoro autonomo ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, a decorrere dalla data di deliberazione dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020 e ai sensi degli articoli 2-*bis*, commi 1 e 5, e 2-*ter*, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche da aziende ed enti del servizio sanitario diversi da quella che procede all'assunzione;

b) abbia maturato, al 31 dicembre 2024, alle dipendenze dell'azienda o dell'ente del Servizio Sanitario Nazionale di cui alla lettera *a)* almeno trentasei mesi di servizio.

11-*quater*. Il Ministro della salute, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto e previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni, ai fini di cui al comma 11-*ter*, adeguano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le Linee di indirizzo di cui all'articolo 6-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

3. Ai fini di cui al comma 11-*ter*, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano determinano il piano di fabbisogno del personale delle Aziende Sanitarie del proprio territorio, indicando

la consistenza della dotazione organica e la su eventuale rimodulazione ottimale suddivisa per tipologia di personale sanitario, amministrativo e tecnico, anche con riferimento a nuove figure e competenze professionali, sulla base delle Linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, come rideterminate ai sensi del comma 2 e nell'ambito del limite finanziario massimo autorizzato. Le Regioni assicurano l'ottimale distribuzione delle risorse umane sul territorio regionale, attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale».

19.0.4

PRESUTTO, DONNO, VACCARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni per garantire la continuità delle funzioni dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)

1. Per garantire la continuità delle funzioni dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), quale soggetto attuatore per i progetti di investimento previsti dalla Missione 6, Component 1, del PNRR, e dei compiti in materia di sanità digitale, attribuiti alla stessa Agenzia dall'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al Direttore generale dell' AGENAS non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sino alla conclusione delle menzionate attività del PNRR e comunque sino al 31 dicembre 2026».

Art. 20

20.0.1

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifiche all'articolo 10 della legge 19 maggio 2022, n. 52)

1. In considerazione della grave recrudescenza nel Paese del tasso di positività da Covid e delle sue varianti all'articolo 10, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, in legge 19 maggio 2022, n. 52, apportati le seguenti modifiche:

a) al comma 1-*bis*, sostituire le parole: "è prorogata fino al 30 giugno 2022" con le seguenti: "è prorogata dal 1 aprile 2022 fino al 31 dicembre 2022";

b) al comma 1-*ter*, primo periodo, sostituire le parole: "30 giugno 2022" con le seguenti: "31 dicembre 2022";

c) al comma 2, sostituire le parole: "31 luglio 2022" con le seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, si applicano anche al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare in servizio effettivo.

3. Al fine di assicurare anche per l'anno 2023, una adeguata tutela della salute dei lavoratori di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)* e comma 2 del presente articolo, il Ministro della salute, sentito il parere dei Ministri della pubblica amministrazione, del lavoro e delle politiche sociali e della difesa, nonché sentite le associazioni sindacali e di tutela dei lavoratori fragili, maggiormente rappresentative a livello nazionale, con proprio decreto di natura non regolamentare da emanarsi entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente Legge, stabilisce, sulla base della valutazione del rischio sanitario relativo alla diffusione del Covid o delle sue varianti sul territorio nazionale, modifiche al proprio decreto in materia di individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità in presenza delle quali la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)* del decreto 4 febbraio 2022, nonché criteri di proroga delle date come sostituite dalle lettere *a)* e *b)* del comma 1, per ulteriori periodi successivi al 31 dicembre 2022, almeno di durata trimestrale, che possono protrarsi non oltre il 31 dicembre 2023.

4. Al fine di assicurare anche per l'anno 2023, una adeguata tutela della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per i lavoratori del settore

privato che siano genitori di figli con età inferiore ad anni 14, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente Legge, sentite le associazioni sindacali e di tutela dei minori, maggiormente rappresentative a livello nazionale, stabilisce criteri di proroga della data come sostituita dalla lettera *c*) del comma 1, per ulteriori periodi successivi al 31 dicembre 2022, almeno di durata trimestrale che possono protrarsi non oltre il 31 dicembre 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

5 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettere *a*) e *b*) e del comma 2, valutati complessivamente nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2022, e del comma 3 valutato complessivamente nel limite di 35 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

20.0.3

SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, CORRADO, GRANATO, LANNUTTI, LEZZI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 20-bis.

(Detassazione del trattamento accessorio dei dipendenti pubblici)

1. Al trattamento accessorio della delle aree e dei comparti del pubblico impiego, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208/2015 come modificata dalla legge 11 dicembre 2016 n.232 e dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50.

Art. 20-ter.

(Tassazione agevolata per il salario accessorio del personale sanitario del SSN)

1. Al trattamento accessorio dell'area dirigenziale della sanità e della dirigenza e dei professionisti dell'area dirigenziale delle funzioni centrali comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia in attuazione di quanto previsto dalla Legge

208/2015 come modificata dalla Legge 11 dicembre 2016 n.232 e dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50.

Art. 20-quater.

(Riscatto periodi non coperti da contribuzione)

1. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: "per il triennio 2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "2022-2025".

Art. 20-quinquies.

(Norme in materia di professioni sanitarie)

1. All'articolo 15-*quater* del decreto legislativo n. 502/1992 aggiungere il seguente comma:

"6. I benefici dei precedenti commi si estendono alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie, istituita ai sensi della l. 251/2000 e l. 43/2006. Il riconoscimento economico decorre dalla contrattazione 2016-2018".

A decorrere dal 1° gennaio 2022 alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie viene corrisposta l'indennità di esclusività di rapporto nella misura attualmente prevista per la dirigenza sanitaria.

2. Ai maggiori oneri si provvede con corrispondente incremento del fondo sanitario nazionale».

20.0.4 (testo 3)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure urgenti per il settore della cultura)

1. All'articolo 44 della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole "e il traduttore" sono soppresse.

Art. 21

21.1000

LE COMMISSIONI RIUNITE

All'articolo 21:

al comma 2, sostituire le parole: «le minori spese» con le seguenti: «quota parte delle minori spese».

21.0.2

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifiche al limite di impignorabilità delle pensioni)

1. Il settimo comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile di cui al regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, è sostituito dal seguente:

"Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1000,00 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge."».

Art. 22

22.0.1

CAUSIN, PACIFICO

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 22-bis.

(Estensione in materia di tutele sociali a garanzia del diritto al lavoro in modalità "agile" per i genitori di figli con disabilità grave o con BES e caregiver)

1. Fino al 31 marzo 2023, i genitori lavoratori dipendenti pubblici e privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, senza alcun limite di età, o che hanno almeno un figlio con bisogni educativi speciali (BES), a condizione che l'attività lavorativa sia compatibile con la modalità agile, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. Fino al 31 marzo 2023, i lavoratori dipendenti pubblici e privati che svolgono funzione di caregiver come definito dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che la modalità agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Art. 22-ter.

(Estensione in materia di tutele in favore dei lavoratori fragili incompatibili con la modalità agile della prestazione lavorativa)

Fino al 31 marzo 2023, sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel periodo dal 01 aprile 2022 sino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Art. 22-quater.

(Estensione in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato)

Le disposizioni dell'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,

n. 77, in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato continuano ad applicarsi sino al 31 dicembre 2022.

Art. 22-quinquies.

(Estensione delle tutele per i lavoratori fragili incompatibili con la modalità agile della prestazione lavorativa)

Fino al 31 marzo 2023, sono prorogate le misure di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Tali misure si applicano anche ai soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministero della Salute 04 febbraio 2022 ed ai lavoratori giudicati inidonei dal medico competente secondo l'articolo 83, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 maggio 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a condizione che la modalità agile sia incompatibile con le caratteristiche della prestazione. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati di cui al comma 2, dell'articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti di patologia oncologica, svolgimento di terapie salvavita, viene attestata dal medico di medicina generale o dal medico specialista dipendente o convenzionato con il S.S.N. che ha in cura il lavoratore. Per i lavoratori in condizione di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, il verbale di riconoscimento di tale condizione costituisce titolo sufficiente a fruire della presente disposizione di tutela. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel periodo dal 1 aprile 2022 sino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Art.22-sexties.

(Disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici)

All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: "15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento";

b) al quarto periodo, le parole: "15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento".

Art. 22-septies.

(Estensione delle tutele in materia di sorveglianza sanitaria eccezionale)

Le disposizioni di cui all'articolo 83, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2020, n. 77 sono prorogate fino al 30 giugno 2023. Il lavoratore che ne faccia richiesta al datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 83, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2020, n. 77, deve essere sottoposto a visita da parte del medico competente aziendale o del medico INAIL entro al massimo dieci giorni dalla richiesta medesima».

22.0.3 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. La tabella C di cui all'allegato A al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge n settembre 2020, n. 120, è sostituita dalla tabella C di cui all'allegato A al presente decreto, il quale reca, a far data dal 1° gennaio 2022, le nuove misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile e dell'assegno di specificità, come incrementate per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, di "Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco "Triennio economico e normativo 2019-2021"" e del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, di "Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco "Triennio economico e normativo 2019-2021"", nonché, per l'indennità di rischio e mensile del personale non direttivo e non dirigente, come incrementate per effetto del presente decreto.

2. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della tabella C di cui al comma 1 costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e dell'articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

3. Al fine di potenziare l'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché di razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è annualmente incrementato, a decorrere dall'anno 2022, dalle risorse indicate nell'allegato B al presente decreto.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari a euro 4.225.588 a decorrere dall'anno 2022, comprensivi degli oneri indiretti, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e pari a 0,207 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1003, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 del presente articolo, pari a euro 453.146 per l'anno 2022, 264.542 per l'anno 2023, euro 210.386 per l'anno 2024, euro 311.864 per l'anno 2025, euro 378.471 per l'anno 2026, euro 402.387 per l'anno 2027, 418.458 per l'anno 2028, 414.951 per l'anno 2029, 402.165 per l'anno 2030, e a 374.662 a decorrere dall'anno 2031 si provvede mediante riduzione per euro 453.146 per l'anno 2022, 264.542 per l'anno 2023, euro 418.458 a decorrere dall'anno 2024 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

6. Gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2022 ed ai fini previdenziali tali incrementi hanno effetto esclusivamente con riferimento ai periodi contributivi maturati a decorrere dalla medesima data.».

Tabella C

(prevista dall'articolo 22-bis, comma 1)

Allegato A

**Misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile e dell'assegno di specificità del personale del
Corpo Nazionale dei vigili del fuoco
a decorrere dal 01.01.2022**

Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative

Ruolo dei vigili del fuoco

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
allievo vigile del fuoco	19.616,05	5.607,00	-	-	-
vigile del fuoco	19.616,05	6.855,00	115,54	176,06	219,54
vigile del fuoco esperto	20.164,50	7.264,32	115,54	176,06	219,54
vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	20.511,96	7.820,40	115,55	176,06	219,54
vigile del fuoco coordinatore	21.336,11	8.546,40	115,55	176,06	219,54
vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	22.251,80	8.546,40	115,55	176,06	219,54

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
capo squadra	22.251,80	9.434,52	119,10	181,47	226,27
capo squadra esperto	22.755,47	9.996,96	119,10	181,47	226,27
capo reparto	23.030,11	9.996,96	119,09	181,47	226,28
capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.991,63	9.996,96	119,09	181,47	226,28

Ruolo degli ispettori antincendi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore antincendi	23.991,63	10.043,76	121,10	184,53	230,09
ispettore antincendi esperto	24.449,48	10.365,60	121,10	184,53	230,09

ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale	25.182,07	10.830,00	121,11	184,53	230,09
ispettore antincendi coordinatore	25.639,92	10.830,00	121,11	184,53	230,09
ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale	27.212,66	10.957,56	121,10	184,54	230,09

Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche

Ruoli delle specialità aeronaviganti

Ruolo dei piloti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
pilota di aeromobile vigile del fuoco	19.616,05	6.855,00	115,54	176,06	219,54
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto	20.164,50	7.264,32	115,54	176,06	219,54
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	20.511,96	7.820,40	115,55	176,06	219,54
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	21.336,11	8.546,40	115,55	176,06	219,54
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	22.251,80	8.546,40	115,55	176,06	219,54
pilota di aeromobile capo squadra	22.251,80	9.434,52	119,10	181,47	226,27
pilota di aeromobile capo squadra esperto	22.755,47	9.996,96	119,10	181,47	226,27

pilota di aeromobile capo reparto	23.030,11	9.996,96	119,09	181,47	226,28
pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.991,63	9.996,96	119,09	181,47	226,28
pilota di aeromobile ispettore	23.991,63	10.043,76	121,10	184,53	230,09
pilota di aeromobile ispettore esperto	24.449,48	10.365,60	121,10	184,53	230,09
pilota di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	25.182,07	10.830,00	121,11	184,53	230,09
pilota di aeromobile ispettore coordinatore	25.639,92	10.830,00	121,11	184,53	230,09
pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	27.212,66	10.957,56	121,10	184,54	230,09

Ruolo degli specialisti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
specialista di aeromobile vigile del fuoco	19.616,05	6.855,00	115,54	176,06	219,54
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto	20.164,50	7.264,32	115,54	176,06	219,54
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	20.511,96	7.820,40	115,55	176,06	219,54

specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	21.336,11	8.546,40	115,55	176,06	219,54
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	22.251,80	8.546,40	115,55	176,06	219,54
specialista di aeromobile capo squadra	22.251,80	9.434,52	119,10	181,47	226,27
specialista di aeromobile capo squadra esperto	22.755,47	9.996,96	119,10	181,47	226,27
specialista di aeromobile capo reparto	23.030,11	9.996,96	119,09	181,47	226,28
specialista di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.991,63	9.996,96	119,09	181,47	226,28
specialista di aeromobile ispettore	23.991,63	10.043,76	121,10	184,53	230,09
specialista di aeromobile ispettore esperto	24.449,48	10.365,60	121,10	184,53	230,09
specialista di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	25.182,07	10.830,00	121,11	184,53	230,09
specialista di aeromobile ispettore coordinatore	25.639,92	10.830,00	121,11	184,53	230,09
specialista di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	27.212,66	10.957,56	121,10	184,54	230,09

Ruolo degli elisoccorritori

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
elisoccorritore vigile del fuoco	19.616,05	6.855,00	115,54	176,06	219,54
elisoccorritore vigile del fuoco esperto	20.164,50	7.264,32	115,54	176,06	219,54
elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	20.511,96	7.820,40	115,55	176,06	219,54
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore	21.336,11	8.546,40	115,55	176,06	219,54
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	22.251,80	8.546,40	115,55	176,06	219,54
elisoccorritore capo squadra	22.251,80	9.434,52	119,10	181,47	226,27
elisoccorritore capo squadra esperto	22.755,47	9.996,96	119,10	181,47	226,27
elisoccorritore capo reparto	23.030,11	9.996,96	119,09	181,47	226,28
elisoccorritore capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.991,63	9.996,96	119,09	181,47	226,28
elisoccorritore ispettore	23.991,63	10.043,76	121,10	184,53	230,09
elisoccorritore ispettore esperto	24.449,48	10.365,60	121,10	184,53	230,09
elisoccorritore ispettore esperto con scatto convenzionale	25.182,07	10.830,00	121,11	184,53	230,09
elisoccorritore ispettore coordinatore	25.639,92	10.830,00	121,11	184,53	230,09

elisoccorritore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	27.212,66	10.957,56	121,10	184,54	230,09
--	-----------	-----------	--------	--------	--------

Ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori

Ruolo dei nautici di coperta

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
nautico di coperta vigile del fuoco	19.616,05	6.855,00	115,54	176,06	219,54
nautico di coperta vigile del fuoco esperto	20.164,50	7.264,32	115,54	176,06	219,54
nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	20.511,96	7.820,40	115,55	176,06	219,54
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore	21.336,11	8.546,40	115,55	176,06	219,54
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	22.251,80	8.546,40	115,55	176,06	219,54
nautico di coperta capo squadra	22.251,80	9.434,52	119,10	181,47	226,27
nautico di coperta capo squadra esperto	22.755,47	9.996,96	119,10	181,47	226,27
nautico di coperta capo reparto	23.030,11	9.996,96	119,09	181,47	226,28
nautico di coperta capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.991,63	9.996,96	119,09	181,47	226,28

nautico di coperta ispettore	23.991,63	10.043,76	121,10	184,53	230,09
nautico di coperta ispettore esperto	24.449,48	10.365,60	121,10	184,53	230,09
nautico di coperta ispettore esperto con scatto convenzionale	25.182,07	10.830,00	121,11	184,53	230,09
nautico di coperta ispettore coordinatore	25.639,92	10.830,00	121,11	184,53	230,09
nautico di coperta ispettore coordinatore con scatto convenzionale	27.212,66	10.957,56	121,10	184,54	230,09

Ruolo dei nautici di macchina

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
nautico di macchina vigile del fuoco	19.616,05	6.855,00	115,54	176,06	219,54
nautico di macchina vigile del fuoco esperto	20.164,50	7.264,32	115,54	176,06	219,54
nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	20.511,96	7.820,40	115,55	176,06	219,54
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore	21.336,11	8.546,40	115,55	176,06	219,54
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	22.251,80	8.546,40	115,55	176,06	219,54

nautico di macchina capo squadra	22.251,80	9.434,52	119,10	181,47	226,27
nautico di macchina capo squadra esperto	22.755,47	9.996,96	119,10	181,47	226,27
nautico di macchina capo reparto	23.030,11	9.996,96	119,09	181,47	226,28
nautico di macchina capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.991,63	9.996,96	119,09	181,47	226,28
nautico di macchina ispettore	23.991,63	10.043,76	121,10	184,53	230,09
nautico di macchina ispettore esperto	24.449,48	10.365,60	121,10	184,53	230,09
nautico di macchina ispettore esperto con scatto convenzionale	25.182,07	10.830,00	121,11	184,53	230,09
nautico di macchina ispettore coordinatore	25.639,92	10.830,00	121,11	184,53	230,09
nautico di macchina ispettore coordinatore con scatto convenzionale	27.212,66	10.957,56	121,10	184,54	230,09

Ruolo dei sommozzatori

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
sommozzatore vigile del fuoco	19.616,05	6.855,00	115,54	176,06	219,54
sommozzatore vigile del fuoco esperto	20.164,50	7.264,32	115,54	176,06	219,54

sommozzatore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	20.511,96	7.820,40	115,55	176,06	219,54
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore	21.336,11	8.546,40	115,55	176,06	219,54
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	22.251,80	8.546,40	115,55	176,06	219,54
sommozzatore capo squadra	22.251,80	9.434,52	119,10	181,47	226,27
sommozzatore capo squadra esperto	22.755,47	9.996,96	119,10	181,47	226,27
sommozzatore capo reparto	23.030,11	9.996,96	119,09	181,47	226,28
sommozzatore capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.991,63	9.996,96	119,09	181,47	226,28
sommozzatore ispettore	23.991,63	10.043,76	121,10	184,53	230,09
sommozzatore ispettore esperto	24.449,48	10.365,60	121,10	184,53	230,09
sommozzatore ispettore esperto con scatto convenzionale	25.182,07	10.830,00	121,11	184,53	230,09
sommozzatore ispettore coordinatore	25.639,92	10.830,00	121,11	184,53	230,09
sommozzatore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	27.212,66	10.957,56	121,10	184,54	230,09

Ruoli tecnico-professionali del personale non direttivo e non dirigente

Ruolo degli operatori e degli assistenti

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni

operatore	18.825,15	3.564,60	51,99	79,23	98,79
operatore esperto	19.616,05	3.777,48	51,99	79,23	98,79
operatore esperto con scatto convenzionale	20.329,15	4.066,56	52,00	79,23	98,79
assistente	22.069,11	4.905,96	53,59	81,66	101,82
assistente capo con scatto convenzionale	22.755,47	5.198,40	53,59	81,66	101,82

Ruolo degli ispettori logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore logistico-gestionale	23.208,00	5.222,76	54,49	83,04	103,54
ispettore logistico-gestionale esperto	23.966,64	5.390,16	54,49	83,04	103,54
ispettore logistico-gestionale esperto con scatto convenzionale	24.633,49	5.631,48	54,49	83,04	103,54
ispettore logistico-gestionale coordinatore	25.639,92	5.631,48	54,49	83,04	103,54
ispettore logistico-gestionale coordinatore con scatto convenzionale	27.212,66	5.698,08	54,50	83,04	103,54

Ruolo degli ispettori informatici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore informatico	23.208,00	5.222,76	54,49	83,04	103,54

ispettore informatico esperto	23.966,64	5.390,16	54,49	83,04	103,54
ispettore informatico esperto con scatto convenzionale	24.633,49	5.631,48	54,49	83,04	103,54
ispettore informatico coordinatore	25.639,92	5.631,48	54,49	83,04	103,54
ispettore informatico coordinatore con scatto convenzionale	27.212,66	5.698,08	54,50	83,04	103,54

Ruolo degli ispettori tecnico-scientifici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore tecnico-scientifico	23.208,00	5.222,76	54,49	83,04	103,54
ispettore tecnico-scientifico esperto	23.966,64	5.390,16	54,49	83,04	103,54
ispettore tecnico-scientifico esperto con scatto convenzionale	24.633,49	5.631,48	54,49	83,04	103,54
ispettore tecnico-scientifico coordinatore	25.639,92	5.631,48	54,49	83,04	103,54
ispettore tecnico-scientifico coordinatore con scatto convenzionale	27.212,66	5.698,08	54,50	83,04	103,54

Ruolo degli ispettori sanitari

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni

ispettore sanitario	23.208,00	5.222,76	54,49	83,04	103,54
ispettore sanitario esperto	23.966,64	5.390,16	54,49	83,04	103,54
ispettore sanitario esperto con scatto convenzionale	24.633,49	5.631,48	54,49	83,04	103,54
ispettore sanitario coordinatore	25.639,92	5.631,48	54,49	83,04	103,54
ispettore sanitario coordinatore con scatto convenzionale	27.212,66	5.698,08	54,50	83,04	103,54

Ruoli di rappresentanza del personale non direttivo e non dirigente

Ruoli della banda musicale

Ruolo degli orchestrali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
orchestrale	22.755,47	5.198,40	53,59	81,66	101,82
orchestrale esperto	23.208,00	5.222,76	54,49	83,04	103,54
orchestrale esperto con scatto convenzionale	23.966,64	5.390,16	54,49	83,04	103,54
orchestrale superiore	24.633,49	5.631,48	54,49	83,04	103,54
orchestrale superiore con scatto convenzionale	25.639,92	5.631,48	54,49	83,04	103,54

Ruolo del maestro direttore

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
Maestro direttore	23.208,00	5.222,76	54,49	83,04	103,54

Maestro direttore con primo scatto convenzionale	23.966,64	5.390,16	54,49	83,04	103,54
Maestro direttore con secondo scatto convenzionale	24.633,49	5.631,48	54,49	83,04	103,54
Maestro direttore con terzo scatto convenzionale	25.639,92	5.631,48	54,49	83,04	103,54
Maestro direttore con quarto scatto convenzionale	27.212,66	5.698,08	54,50	83,04	103,54

Ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
atleta	22.755,47	5.198,40	53,59	81,66	101,82
atleta con primo scatto convenzionale	23.208,00	5.222,76	54,49	83,04	103,54
atleta con secondo scatto convenzionale	23.966,64	5.390,16	54,49	83,04	103,54
atleta con terzo scatto convenzionale	24.633,49	5.631,48	54,49	83,04	103,54
atleta con quarto scatto convenzionale	25.639,92	5.631,48	54,49	83,04	103,54

Ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative

Ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
direttore	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
direttore vicedirigente	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19

direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19

Ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente	43.847,80	20.525,30	-	-	-
primo dirigente con scatto convenzionale a 26 anni	47.220,74	20.525,30	-	-	-
dirigente superiore	47.220,74	26.282,24	-	-	-
dirigente generale	56.071,38	36.106,53	-	-	-

Ruoli tecnico-professionali del personale direttivo e dirigente

Ruolo dei direttivi logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore logistico- gestionale	24.954,10	5.533,56	60,16	91,68	114,31
direttore logistico- gestionale	27.008,40	5.760,24	60,16	91,68	114,31
direttore vicedirigente logistico- gestionale	27.457,13	5.843,76	87,68	133,60	166,59

direttore vicedirigente logistico- gestionale con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	6.085,44	87,68	133,60	166,59
direttore vice dirigente logistico- gestionale con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	6.141,24	87,68	133,60	166,59

Ruolo dei dirigenti logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente logistico- gestionale	43.847,80	20.525,30	-	-	-
primo dirigente logistico- gestionale con scatto convenzionale a 26 anni	47.220,74	20.525,30	-	-	-

Ruolo dei direttivi informatici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore informatico	24.954,10	5.533,56	60,16	91,68	114,31
direttore informatico	27.008,40	5.760,24	60,16	91,68	114,31
direttore vicedirigente informatico	27.457,13	5.843,76	87,68	133,60	166,59
direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	6.085,44	87,68	133,60	166,59

direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	6.141,24	87,68	133,60	166,59
---	-----------	----------	-------	--------	--------

Ruolo dei dirigenti informatici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente informatico	43.847,80	20.525,30	-	-	-
primo dirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni	47.220,74	20.525,30	-	-	-

Ruolo dei direttivi tecnico-scientifici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore tecnico- scientifico	24.954,10	5.533,56	60,16	91,68	114,31
direttore tecnico- scientifico	27.008,40	5.760,24	60,16	91,68	114,31
direttore vicedirigente tecnico- scientifico	27.457,13	5.843,76	87,68	133,60	166,59
direttore vicedirigente tecnico- scientifico con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	6.085,44	87,68	133,60	166,59
direttore vicedirigente tecnico- scientifico con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	6.141,24	87,68	133,60	166,59

Ruolo dei direttivi sanitari

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore sanitario	24.954,10	5.533,56	60,16	91,68	114,31
direttore sanitario	27.008,40	5.760,24	60,16	91,68	114,31
direttore vicedirigente sanitario	27.457,13	5.843,76	87,68	133,60	166,59
direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	6.085,44	87,68	133,60	166,59
direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	6.141,24	87,68	133,60	166,59

Ruolo dei dirigenti sanitari

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente sanitario	43.847,80	20.525,30	-	-	-
primo dirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni	47.220,74	20.525,30	-	-	-
dirigente superiore sanitario	47.220,74	26.282,24	-	-	-

Ruolo dei direttivi ginnico-sportivi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni

vice direttore ginnico-sportivo	24.954,10	5.533,56	60,16	91,68	114,31
direttore ginnico-sportivo	27.008,40	5.760,24	60,16	91,68	114,31
direttore vicedirigente ginnico-sportivo	27.457,13	5.843,76	87,68	133,60	166,59
direttore vicedirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	6.085,44	87,68	133,60	166,59
direttore vicedirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	6.141,24	87,68	133,60	166,59

Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente ginnico-sportivo	43.847,80	20.525,30	-	-	-
primo dirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni	47.220,74	20.525,30	-	-	-
dirigente superiore ginnico-sportivo	47.220,74	26.282,24	-	-	-

Ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni

vice direttore aggiunto	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
direttore aggiunto	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
direttore coordinatore	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19
direttore coordinatore con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
direttore coordinatore con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19

Ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento

Ruolo dei vigili del fuoco AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vigile del fuoco AIB	19.616,05	6.855,00	115,54	176,06	219,54
vigile del fuoco esperto AIB	20.164,50	7.264,32	115,54	176,06	219,54
vigile del fuoco esperto AIB con scatto convenzionale	20.511,96	7.820,40	115,55	176,06	219,54
vigile del fuoco coordinatore AIB	21.336,11	8.546,40	115,55	176,06	219,54
vigile del fuoco coordinatore AIB con scatto convenzionale	22.251,80	8.546,40	115,55	176,06	219,54

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
capo squadra AIB	22.251,80	9.434,52	119,10	181,47	226,27
capo squadra esperto AIB	22.755,47	9.996,96	119,10	181,47	226,27

capo reparto AIB	23.030,11	9.996,96	119,09	181,47	226,28
capo reparto esperto AIB con scatto convenzionale	23.991,63	9.996,96	119,09	181,47	226,28

Ruolo degli ispettori antincendi AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore antincendi AIB	23.991,63	10.043,76	121,10	184,53	230,09
ispettore antincendi esperto AIB	24.449,48	10.365,60	121,10	184,53	230,09
ispettore antincendi esperto AIB con scatto convenzionale	25.182,07	10.830,00	121,11	184,53	230,09
ispettore antincendi coordinatore AIB	25.639,92	10.830,00	121,11	184,53	230,09
ispettore antincendi coordinatore AIB con scatto convenzionale	27.212,66	10.957,56	121,10	184,54	230,09

Ruolo dei direttivi AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore AIB	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
direttore AIB	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
direttore vicedirigente AIB	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19
direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19

direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19
---	-----------	-----------	--------	--------	--------

Ruolo dei dirigenti AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente AIB	43.847,80	20.525,30	-	-	-
primo dirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni	47.220,74	20.525,30	-	-	-
dirigente superiore AIB	47.220,74	26.282,24	-	-	-

Ruolo dei direttivi speciali antincendi AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore speciale antincendi AIB	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
direttore speciale antincendi AIB	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
direttore coordinatore speciale antincendi AIB	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19
direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore speciale	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
direttore speciale	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
direttore coordinatore speciale	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19
direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista aeronavigante

Ruolo dei direttivi speciali dei piloti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
pilota di aeromobile vice direttore speciale	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
pilota di aeromobile direttore speciale	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19

pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19

Ruolo dei direttivi speciali degli specialisti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
specialista di aeromobile vice direttore speciale	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
specialista di aeromobile direttore speciale	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore

Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
elisoccorritore vice direttore speciale	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
elisoccorritore direttore speciale	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
elisoccorritore direttore coordinatore speciale	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19
elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista nautico

Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di coperta

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
nautico di coperta vice direttore speciale	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
nautico di coperta direttore speciale	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
nautico di coperta direttore coordinatore speciale	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19

nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19

Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di macchina

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
nautico di macchina vice direttore speciale	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
nautico di macchina direttore speciale	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
nautico di macchina direttore coordinatore speciale	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19
nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19

Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
sommozzatore vice direttore speciale	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
sommozzatore direttore speciale	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
sommozzatore direttore coordinatore speciale	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19
sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19

**Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale
che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche**

**Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale
che espleta funzioni logistico-gestionali**

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore speciale logistico- gestionale	24.954,10	5.533,56	60,16	91,68	114,31
direttore speciale logistico- gestionale	27.008,40	5.760,24	60,16	91,68	114,31
direttore coordinatore speciale logistico- gestionale	27.457,13	5.843,76	87,68	133,60	166,59

direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	6.085,44	87,68	133,60	166,59
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	6.141,24	87,68	133,60	166,59

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni informatiche

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore speciale informatico	24.954,10	5.533,56	60,16	91,68	114,31
direttore speciale informatico	27.008,40	5.760,24	60,16	91,68	114,31
direttore coordinatore speciale informatico	27.457,13	5.843,76	87,68	133,60	166,59
direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	6.085,44	87,68	133,60	166,59
direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	6.141,24	87,68	133,60	166,59

Ruoli ad esaurimento dei direttivi e dirigenti medici

Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi medici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore medico	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
direttore medico	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
direttore medico vicedirigente	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19
direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19

Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti medici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente medico	43.847,80	20.525,30	-	-	-
primo dirigente medico con scatto 26 anni	47.220,74	20.525,30	-	-	-
dirigente superiore medico	47.220,74	26.282,24	--	-	-

Ruoli ad esaurimento dei direttivi e dirigenti ginnico-sportivi

Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi ginnico-sportivi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni

vice direttore ginnico-sportivo	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
direttore ginnico-sportivo	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
direttore ginnico-sportivo vicedirigente	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19
direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19

Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti ginnico-sportivi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente ginnico-sportivo	43.847,80	20.525,30	-	-	-
primo dirigente ginnico-sportivo con scatto 26 anni	47.220,74	20.525,30	-	-	-
dirigente superiore ginnico-sportivo	47.220,74	26.282,24	-	-	-

Tabella C

(prevista dall'articolo comma ...)

Allegato B
(articolo 22-*bis*, comma 3)

Risorse destinate ad incrementare il fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 41.

Anno	Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente
2022	453.145,87
2023	264.541,40
2024	210.385,89
2025	311.863,18
2026	378.476,04
2027	402.386,75
2028	418.457,22
2029	414.950,43
2030	402.164,61
2031	374.661,32

ORDINI DEL GIORNO

Art. 23

G23.1

PARENTE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali».

Premesso che:

la legge del 25 febbraio 1992, n. 210, prevede la corresponsione da parte dello Stato di un indennizzo a favore di soggetti che a seguito di trasfusioni di sangue infetto, avvenute presso le strutture sanitarie pubbliche, o assunzione di emoderivati infetti abbiano contratto virus e patologie che hanno danneggiato irreversibilmente la loro integrità fisica e soprattutto l'organo del fegato;

la legge del 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, comma 361, ha riconosciuto a titolo di danno morale una somma di denaro in un'unica soluzione, a seconda della tipologia del danno ricevuto e subordinata alla presentazione di una domanda entro la data del 19 gennaio 2010 e che la liquidazione degli importi è stata effettuata entro il 31 dicembre 2017;

dalle disposizioni di cui in premessa risultano esclusi soggetti che a causa di eccessivi limiti prescrizionali non hanno potuto avere accesso all'erogazione di questo ristoro detto equa-riparazione in soluzione di *una tantum*,

impegna il Governo

ad attuare ogni utile intervento mirato a consentire l'erogazione dell'equa riparazione a tutti i soggetti aventi diritto, ricomprendendo tutta la platea dei soggetti, oggi esclusi, che abbiano contratto virus o patologie in conseguenza a trasfusioni.

G23.150 (già em. 23.0.7)

AUGUSSORI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, Atto Senato 2685

premesso che

il provvedimento in oggetto reca una serie di misure finalizzate ad affrontare l'emergenza energetica, e le connesse conseguenze sul tessuto sociale e industriale;

il Capo IV reca misure urgenti in materia di politiche sociali e salute e accoglienza,

considerato la necessità di garantire tutela ai lavoratori fragili,

impegna il Governo:

ad applicare nel periodo dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022 le tutele di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in favore dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, o in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dei lavoratori che pur non rientranti nelle medesime categorie sono destinatari delle tutele di cui al decreto

del ministro della Salute 4 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 35 dell'11 febbraio 2022.

EMENDAMENTI

23.0.8 (testo 2) [id. 22.0.2 (testo 2), 24.0.10 (testo 3)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Proroga del lavoro agile per lavoratori fragili e i genitori di figli minori di anni 14)

1. All'articolo 10, comma 1-*ter*, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole "fino al 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2022".

2. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui all'allegato B, punto 2, è prorogato al 31 dicembre 2022.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 18.660.000 di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a euro 8 milioni mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e quanto a 10.660.000 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

23.0.1000

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis

(Modifiche all'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160)

1. All'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965»;

b) al comma 2, le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965».

2. Gli indennizzi riconosciuti in attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono corrisposti in due quote annuali di pari importo.

3. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2, la spesa prevista è valutata in 8 milioni di euro per l'anno 2022, in 10 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 215 della legge 27 dicembre 2013 n. 147."

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

23.0.10

CANGINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia di imprese dello spettacolo)

"E stanziata la somma di 120.000.000 di euro a titolo di aiuto a favore delle imprese dello spettacolo attraverso la pubblicazione entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto di un bando a cura del Ministero della Cultura. Tale bando prevede l'esenzione, in via del tutto straordinaria e *una tantum*, data la situazione di emergenza, dalle verifiche di regolarità d'urc per imprese dello spettacolo aventi avuto fatturati nel 2019 non superiori a 250.000 euro". Tale bando è semplificato in ordine alle clausole necessarie per accedervi e prevede i seguenti obblighi:

1. Trasmissione del frontespizio della dichiarazione iva del 2019.
2. Iscrizione alla CCIAA antecedente al 2019.
3. Documento anagrafico fiscale del titolare o legale rappresentante (in caso di società) dell'impresa.
4. Conto corrente sul quale effettuare gli accrediti.
5. Assegnazione e liquidazione delle somme entro il 31 ottobre 2022».

Conseguentemente, modificare la rubrica del Titolo IV con la seguente: «Misure in materia di politiche sociali, di sostegni economici, di salute e di accoglienza».

23.0.11

CANGINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia di cartelle esattoriali)

1. Le cartelle esattoriali di verifica e controllo dei redditi 2020 (dichiarazioni dei redditi 2021) delle imprese con fatturati precedenti la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 - Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza

di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, entro la somma di euro 2.000.000 sono stralciate e quelle già inviate sono invalidate».

Conseguentemente, modificare la rubrica del Titolo IV con la seguente: «Misure in materia di politiche sociali, di sostegni economici, di salute e di accoglienza».

23.0.13

CANGINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Finanziamenti a carico del Fondo Garanzia)

1. L'inizio, o il proseguo, dei rimborsi dei prestiti garantiti fino a 30.000 euro riguardanti i finanziamenti con garanzia Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito nella legge 5 giugno 2020, n. 40, può essere prorogato o sospeso sino al 30 giugno 2023 qualora il soggetto debitore ne faccia richiesta presso il proprio istituto di credito da cui ha ricevuto tale prestito».

Conseguentemente, modificare la rubrica del Titolo IV con la seguente: «Misure in materia di politiche sociali, di sostegni economici, di salute e di accoglienza».

Art. 24

24.1

GRANATO, SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, DESSÌ, LA MURA, NUGNES, LANNUTTI, LEZZI

Sopprimere l'articolo.

24.2

ANGRISANI, ABATE, BOTTO, CORRADO, GIANNUZZI, MORRA, SBRANA, LANNUTTI, LEZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24. - *1.* Al fine di supportare il personale docente del Ministero dell'istruzione, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini di un aumento proporzionale degli stipendi.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione del contributo di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-*duodecies*, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Iniziative in materia di sostegno al personale docente del Ministero dell'Istruzione)».

24.2a

GRANATO, SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, DESSÌ, LA MURA, NUGNES, LANNUTTI, LEZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24. - *1.* Al fine di supportare i lavoratori maggiormente colpiti dalle conseguenze sanzionatorie degli obblighi vaccinali di cui al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della parziale reintegrazione della retribuzione non corrisposta.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione del contributo di cui al presente articolo».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Iniziativa in materia di sostegno ai lavoratori sospesi per il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale)».

24.3

SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, CORRADO, GRANATO, LANNUTTI, LEZZI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro»;*

b) *alla lettera b) sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro»;*

c) *dopo la lettera b) inserire la seguente lettera:*

«c) alla costituzione della Direzione Indipendente Sorveglianza Epidemiologica (DISE), dipartimento esterno e funzionalmente indipendente dal Ministero della salute, che può collaborare con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'ISTAT, enti similari, fondazioni scientifiche, università, medici e tecnici terzi, per la ricerca e l'individuazione delle popolazioni che hanno subito inquinamenti ambientali, per la realizzazione di studi epidemiologici su aree microgeografiche della popolazione, per effettuare indagini specifiche volte a studiare la correlazione "causa-effetto" sulla salute di gruppi di popolazione aggregati e parziali di tali inquinanti, con un contributo di 80 milioni di euro da erogarsi nel 2022.

Inoltre, la Direzione Indipendente Sorveglianza Epidemiologica (DISE) ha il compito di comunicare le risultanze con nota urgente di trasmissione alla Ministero della Salute; attribuire ai singoli cittadini delle popolazioni a rischio una card gratuita con delle analisi mediche specifiche. La DISE opera per mezzo di un Direttore Generale nominato dal Ministero della salute fra coloro che si sono distinti negli anni per meriti nello svolgimento di operazioni sanitarie a favore della ricerca epidemiologica di gruppi di popolazione o in mancanza fra coloro che risultano fortemente motivati su tematiche ambientali e sanitarie. Il Direttore Generale inoltre deve ottenere il parere favorevole congiunto dall'Istituto Superiore di Sanità e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e deve rispondere a logiche di comprovata professionalità in ambito epidemiologico. La carica del Direttore Generale è di anni cinque e può essere riconfermato per complessivi anni cinque. Per le ulteriori necessità di spesa il DISE è finanziato dal Ministero della salute».

ORDINE DEL GIORNO

G24.1

CIAMPOLILLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali;

premesso che

con la Circolare recante «Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV2», del 30.11.2020, il Ministero della Salute ha ribadito come la SARS-CoV-2 abbia rappresentato «a tutti gli effetti, un patogeno sconosciuto alla comunità scientifica internazionale fino alla fine del mese di dicembre 2019».

Con la succitata Circolare è stato altresì denunciato che «ancora oggi, esistono larghi margini d'incertezza rispetto all'efficacia di alcuni degli approcci terapeutici sopramenzionati (farmaci a potenziale attività antivirale, farmaci ad attività profilattica/terapeutica contro le manifestazioni trombotiche, farmaci in grado di modulare la risposta immunitaria, infusioni di plasma)».

Un ruolo fondamentale nella gestione del fenomeno pandemico, come riconosciuto dallo stesso Ministero della Salute, è ricoperto dalla gestione domiciliare dei pazienti al fine di «attuare un flusso che abbia il duplice scopo di mettere in sicurezza il paziente e di non affollare in maniera non giustificata gli ospedali e soprattutto le strutture di pronto soccorso».

È stato oramai definitivamente riconosciuto che la terapia a base di antinfiammatori, in particolare non steroidei, avviata all'inizio dei sintomi di Covid-19, riduce dell'85-90 per cento il rischio di ospedalizzazione, come accertato dalla recentissima ricerca pubblicata su *Lancet Infectious Diseases*, condotta dall'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri e dall'Asst. Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Ebbene, è stato accertato che la cannabis risulta essere un antinfiammatorio fino a 30 volte più potente dell'Aspirina. Questa la scoperta dei ricercatori dell'Università di Guelph, in Canada, che nello studio «Biosynthesis of cannflavins A and B from *Cannabis sativa* L», pubblicato su *Phytochemistry*, hanno rilevato l'efficacia della cannabis usata come antinfiammatorio.

Una pubblicazione scientifica del Medical College of Georgia (USA) attesta come il CDB (principio attivo della Cannabis medica) «riduca la tempesta citochinica innescata dal sistema immunitario», attenuando o evitando i danni più gravi al tessuto polmonare e la ventilazione artificiale.

È stato altresì pubblicato il primo rapporto che fornisce obiettivi reali e possibili meccanismi di CBD contro SARS-CoV-2 con la conclusione che «La sicurezza privilegiata e gli attuali risultati antivirali in vitro dei CBD hanno sostenuto collettivamente che CBD e D 9 -THC potrebbero funzionare come doppia azione per il trattamento delle infezioni da coronavirus umano» (pubblicazione su *International Journal of Biological Macromolecules* del 3-5 dicembre 2020).

Condividendo quindi la opportunità di avvalersi dei «medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, grazie alla presenza capillare nel territorio e alla conoscenza diretta della propria popolazione di assistiti», con l'adozione di adeguate terapie preventive antinfiammatorie, ed il riconoscimento del legittimo utilizzo dei CBD a scopo terapeutico, si prospetterebbe il raggiungimento di un rilevante apporto sia in termini di prevenzione del contagio, che di assistenza dei casi clinici anche in fasi più avanzate.

Considerato quindi che:

la malattia da coronavirus-2019 (COVID-19), causata dalla sindrome respiratoria acuta grave coronovirus-2 (SARS-CoV2) è associata a una super-tempesta di citochine, che contribuisce ai sintomi di febbre, tosse, dolori muscolari e nei casi gravi polmonite interstiziale bilaterale caratterizzata da opacità del vetro smerigliato e infiltrati focali del torace.

L'intervento immediato e tempestivo rappresenta la prima buona pratica da mettere in atto per consentire un adeguato trattamento della malattia, gestirne il decorso, riducendo significativamente il peggioramento dei pazienti e la loro ospedalizzazione, limitando anche i decessi.

L'efficacia degli antinfiammatori quale terapia preventiva e di assistenza è stata confermata dai citati studi scientifici oggetto di numerose pubblicazioni ed accettata dalla comunità scientifica di riferimento.

Valide ricerche hanno già dimostrato che il CBD può ridurre un numero di citochine proinfiammatorie tra cui IL-6, quella ridotta da altri farmaci studiati per COVID-19. È stato anche dimostrato che il CBD riduce l'interleuchina (IL)-2, IL-1a e b, l'interferone gamma, la proteina inducibile-10, la proteina 1 chemiotattante dei monociti, la proteina infiammatoria dei macrofagi-1a e il fattore di necrosi tumorale- α - che sono associato alla patologia dei casi gravi di COVID-19. Oltre a ridurre queste citochine pro-infiammatorie, il CBD ha anche dimostrato di aumentare la produzione di interferoni.

La circolare del Ministero della salute summenzionata riconosce, tra gli scenari di gestione domiciliare dei pazienti COVID-19, che: *a*) una corretta gestione del caso fin dalla diagnosi consente di attuare un flusso che abbia il duplice scopo di mettere in sicurezza il paziente e di non affollare in maniera non giustificata gli ospedali e soprattutto le strutture di pronto soccorso; *b*) i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, grazie alla presenza capillare nel territorio e alla conoscenza diretta della propria popolazione di assistiti, sia in termini sanitari che in termini sociali, devono giocare, in stretta collaborazione con il personale delle USCA e con eventuali unità

di assistenza presenti sul territorio, un ruolo cruciale nell'ambito della gestione assistenziale dei malati di COVID-19, riconoscendo un ruolo cruciale ai membri della famiglia o ai conviventi del paziente.

Impegna il Governo:

1) ad attivarsi per l'aggiornamento e l'integrazione delle linee guida ministeriali, auspicando l'introduzione di un protocollo di cura domiciliare che consenta l'intervento diretto di medici di medicina generali e pediatri di libera scelta;

2) ad implementare i protocolli terapeutici valutando, congiuntamente con l'AIFA, l'introduzione di somministrazione sia in via preventiva che su pazienti affetti da patologia accertata da tamponi positivi di farmaci a base di CBD antinfiammatorio.

EMENDAMENTI

24.0.4

SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, CORRADO, GRANATO, LANNUTTI, LEZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Indennità economiche nei confronti del personale civile e militare dello Stato operativo nel contrasto al Covid-19)

1. I dipendenti pubblici di tutti i comparti e le aree della contrattazione pubblica nonché i sanitari convenzionati con il SSN, i sanitari che hanno operato in strutture pubbliche e private impegnati nel contrasto al coronavirus sono destinatari delle disposizioni previste dall'articolo 3 della legge 466 del 1980 e dall'articolo 1, comma 562 e comma 563, della legge 266 del 2005».

24.0.6

GALLICCHIO, VANIN, CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modifiche all'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160)

1. All'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965";

b) al comma 2, le parole: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965".

2. Gli indennizzi riconosciuti in attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono corrisposti in due quote annuali di pari importo.

3. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022, 11,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede:

a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 6,5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute;

b) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2022, a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

24.0.9

CAUSIN, PACIFICO

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 24-bis.

(Iniziativa in materia di salute a garanzia dei diritti dei lavoratori fragili)

Fino al 31 marzo 2023, sono prorogate le misure in materia di lavoro agile per i soggetti di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ivi inclusi i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministero della salute del 4 febbraio 2022 ed i lavoratori giudicati inidonei al lavoro in presenza dal medico competente, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati di cui al comma 2-bis, dell'articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti di patologia oncologica e svolgimento di terapie salvavita, viene attestata dal medico di medicina generale o dal medico specialista dipendente o convenzionato con il S.S.N. che ha in cura il lavoratore. Per i lavoratori in condizione di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il verbale di riconoscimento di tale condizione costituisce titolo sufficiente a fruire della presente disposizione di tutela.

Art. 24-ter.

(Iniziativa straordinaria in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio per i militari "fragili")

1. Fino al 31 marzo 2023 il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio effettivo, ritenuto dai competenti servizi sanitari ad elevato rischio di gravi complicanze, in relazione a patologie e condizioni pre-esistenti, in caso di contagio da Sars-Cov-2 connesso allo svolgimento dei compiti lavorativi, qualora impossibilitato allo svolgimento della mansione in modalità agile, ha diritto ad essere dispensato temporaneamente dal servizio in presenza, anche ai soli fini precauzionali, con provvedimento dei responsabili di livello dirigenziale degli Uffici e dei Reparti di appartenenza.

2. Il periodo di assenza dal servizio di cui al comma 1 costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge, con esclusione della corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista, e non è computabile nel li-

mite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

3. Il periodo di esenzione dal servizio di cui al comma 1 si applica con effetto retroattivo a partire dal 1° aprile 2022 e sino alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

4. Il lavoratore appartenente al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio effettivo che ritenga di trovarsi in una condizione di maggiore vulnerabilità a Sars-Cov-2 richiede al Dirigente degli Uffici e dei Reparti di appartenenza di essere sottoposto ad accertamento sanitario eccezionale da parte dei competenti servizi sanitari, che accertano l'eventuale sussistenza della condizione di maggiore vulnerabilità del lavoratore a Sars-Cov-2. Il Dirigente degli Uffici e dei Reparti di appartenenza provvede all'espletamento di tale accertamento sanitario eccezionale entro al massimo sette giorni dall'istanza del lavoratore.

Art. 24-quater.

(Abrogazione della lista "super-fragili")

All'articolo 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il comma 2 è abrogato. Il decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale n. 35 dell'11 febbraio 2022, è abrogato».

24.0.11 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modifiche all'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108)

1. All'articolo 42, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: "e, per l'anno 2022, la spesa di 1.523.146 euro", sono sostituite dalle seguenti: "e, per l'anno 2022, la spesa di 3.099.386 euro".

2. 2. *Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 1.576.240 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre*

2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute».

Art. 25

25.3 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. La tabella C di cui al comma 3 dell'articolo 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è sostituita dalla tabella C allegata al presente decreto».

Tabella C

*(Articolo 1-*quater*, comma 3)*

Ripartizione delle risorse destinate all'erogazione di contributi per sessioni di psicoterapia

Regione o provincia autonoma	Quota d'accesso anno 2021	Importi complessivi
PIEMONTE	7,37%	1.843.142
VALLE D'AOSTA	0,21%	52.870
LOMBARDIA	16,78%	4.194.967
BOLZANO	0,87%	217.565
TRENTO	0,91%	226.947
VENETO	8,20%	2.049.062
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,07%	518.405
LIGURIA	2,67%	666.328
EMILIA-ROMAGNA	7,55%	1.886.685
TOSCANA	6,31%	1.577.100
UMBRIA	1,49%	371.835
MARCHE	2,57%	643.083
LAZIO	9,59%	2.398.525
ABRUZZO	2,19%	546.703
MOLISE	0,51%	127.860

CAMPANIA	9,27%	2.317.825
PUGLIA	6,58%	1.644.935
BASILICATA	0,93%	232.470
CALABRIA	3,14%	785.945
SICILIA	8,06%	2.014.103
SARDEGNA	2,73%	683.645
	100,00%	25.000.000

ORDINE DEL GIORNO

G25.1

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, MARIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali;

premesso che:

l'articolo 25 del predetto provvedimento, al comma 1, integrando il quarto periodo del comma 3, dell'articolo 1-*quater*, del decreto-legge n. 228 del 2021, incrementa da 10 a 25 milioni di euro per il 2022 lo stanziamento per il cosiddetto bonus psicologi;

il tema della salute mentale e delle dipendenze patologiche da sostanze e le psico-patologie ad esse correlate presentano un problema molto serio per la nostra società e l'emergenza da Covid-19 ha acuito, in modo determinante, tale piaga;

come riportato da uno studio della Società italiana di psichiatria (Sip), le risorse riservate alla malattia mentale non sono sufficienti rispetto ai numeri del fabbisogno. L'Italia risulta al ventesimo posto in Europa come numero di psichiatri che lavorano nel comparto pubblico e come spesa per la salute mentale. Questo significa lasciare i servizi privi di personale: attualmente si riscontra un deficit di operatori che va dal 25 al 75 per cento in meno dello *standard*;

il comparto pubblico di salute mentale, dunque, è incapace di soddisfare la domanda di coloro che sono affetti da tali disturbi, e che sono dun-

que costretti, se ne hanno le possibilità economiche, a rivolgersi a strutture private, sobbarcandosi l'intero costo delle cure;

il problema dell'inadeguatezza del sistema di assistenza psichiatrica in Italia c'è, ed è stato ampiamente dibattuto e si riscontra l'inidoneità del vigente sistema sotto diversi profili: quello delle risorse, del sottodimensionamento delle strutture pubbliche, della diseguaglianza nella distribuzione di posti letto.

Impegna il Governo:

a prevedere che 5 milioni di euro, dei 15 milioni stanziati per incrementare il fondo del bonus psicologi di cui al comma 3, all'articolo 1-*quater*, del decreto-legge n. 228 del 2021, siano destinate ad iniziative volte a garantire percorsi di cura efficaci, appropriati e sicuri in caso di malattie particolarmente gravi ed invalidanti quali le patologie psichiatriche e le dipendenze patologiche, al fine di potenziare l'offerta di presa in carico ospedaliera di persone affette da disturbi mentali severi o complessi di comorbidità con stati di dipendenze patologiche e l'istituzione di nuovi modelli residenziali per la presa in carico dei soggetti affetti da malattie mentali.

EMENDAMENTI

25.0.1

SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, CORRADO, GRANATO, LANNUTTI, LEZZI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 25-bis.

(Integrazione di indennità di esclusività dei Dirigenti Sanitari Minsal)

1. Il comma 2, dell'articolo 21-*bis*, del decreto-legge, n. 4, del 2022 è sostituito dal seguente:

"2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 9.751.523,25 per l'anno 2022, ad euro 9.606.104,27 per l'anno 2023 e ad euro 9.557.631,27 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero del-

l'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute".

Art. 25-ter.
(*Ruolo sanitario AIFA*)

1. All'articolo 17, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, apportare le seguenti modifiche:

a) Il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico ed economico-finanziario, a tutti i dirigenti dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e a quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti con professionalità sanitaria, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti dell'AIFA alla data del 31 dicembre 2022 anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5".

2. All'articolo 21-*bis*, comma 1, lettera *b*), ultimo capoverso, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: "La presente disposizione non si applica al personale di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3", sono soppresse.

3. Al comma 2, articolo 21-*bis*, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto il seguente periodo: "Agli oneri derivanti dal comma 1, relativamente ad AIFA, pari ad euro 3.238.917 per l'anno 2022 ed euro 3.412.973 a partire dall'anno 2023, si provvede mediante le entrate di cui all'articolo 9-*duodecies*, comma 3 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125".

4. Al comma 3, articolo 9-*duodecies* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche: le parole da: "e non potranno superare annualmente la somma necessaria a coprire l'onere annuale derivante dall'assunzione del personale di cui al comma 2. A copertura dell'onere relativo a ciascun anno di riferimento, gli incrementi sono imputati, in misura pari al 64,57 per cento, alle tariffe di cui all'articolo 48, commi 8, lettera *b*), e 10-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e, in misura pari al 35,43 per cento, ai diritti di cui all'articolo 17, comma 10, lettera *d*), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111", sono abrogate.

5. Il comma 4, articolo 9-*duodecies* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è abrogato».

25.0.9 (testo 3)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"25-bis. 1. All'articolo 10 del Decreto-Legge 24.03.2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis* sostituire le parole: "31 agosto 2022", con le seguenti: "31 dicembre 2022"

Art. 27

27.1

SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, LA MURA, NUGNES, LANNUTTI, LEZZI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 27. - (*Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico*). - 1. Al fine di mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto, i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e i servizi di trasporto lacuale, marittimo e ferroviario nazionale, non a mercato, sono gratuiti per i cittadini italiani e per i lavoratori stranieri con permesso di soggiorno, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi del comma 3.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di identificazione dei soggetti di cui al comma 1 e di rendicontazione da parte delle

aziende di trasporto delle somme da recuperare, nel periodo di cui al medesimo comma 1.

3. All'articolo 37, comma 1 primo periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo le parole: "dei soggetti rivenditori di energia elettrica" sono inserite le seguenti parole: "e dei soggetti produttori di armi da guerra,"».

27.0.1

SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, LA MURA, NUGNES, LANNUTTI, LEZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Limitazioni al trasporto pubblico non di linea con veicoli a trazione animale)

Il testo dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, è vietato l'utilizzo di animali per la trazione di veicoli e di mezzi di ogni specie adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea, finalizzati al trasporto di persone a fini turistici e ludici, nell'intero territorio nazionale.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di 25.000 euro a un massimo di 100.000 euro in caso di recidiva e con la confisca obbligatoria del mezzo e dell'animale.

3. Gli animali dismessi dai servizi di cui comma 1 non possono essere destinati alla macellazione e restano a carico dei rispettivi proprietari. Qualora i proprietari siano impossibilitati a garantire il corretto mantenimento degli animali, possono concederli in affidamento provvisorio alle associazioni o alle strutture individuate con decreto di cui al comma 4 del presente articolo.

4. Con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la transizione ecologica, stabilisce i criteri per l'affidamento provvisorio degli animali, ai sensi del comma 3, presso le associazioni per la protezione degli animali riconosciute dal Ministero della salute o presso altre strutture idonee e stabilisce gli oneri a carico dei proprietari degli stessi animali per il periodo di affidamento.

5. Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di affidamento provvisorio degli animali ai sensi del presente articolo senza che i rispettivi proprietari ne

abbiano richiesto la restituzione, cessa ogni loro diritto di proprietà e gli animali possono essere dati in adozione o ceduti gratuitamente alle associazioni o alle strutture ospitanti.

6. Ai fini della salvaguardia dell'occupazione, i possessori di licenze per la guida dei veicoli e dei mezzi a trazione animale adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea finalizzati al trasporto di persone possono richiedere la conversione delle stesse in licenze per la guida di carrozze elettriche o di taxi, nonché in licenze di noleggio con conducente e di noleggio di auto d'epoca"».

27.0.2 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni urgenti per lo sviluppo progettuale dello scalo di "Alessandria Smistamento")

1. Al fine di promuovere il potenziamento del traffico merci dei porti di Savona e Genova e l'intermodalità nei medesimi retroporti, il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 12-*octies*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ferma restando la progettazione del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento, di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, già affidata ai sensi dell'articolo 1, comma 1009 e 1010, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, può predisporre, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e finalizzate al predetto centro merci, un Master plan che interessa tutta l'area di "Alessandria smistamento", volto ad individuare le principali aree di intervento in un quadro di sviluppo pubblico-privato, unitamente a misure specifiche di risanamento ambientale, sviluppo economico e sociale, miglioramento e rigenerazione del contesto urbano.

Art. 30

30.1

SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, LANNUTTI, LEZZI, LA MURA, NUGNES

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 1-ter e 1-quater del decreto-legge del 16 dicembre 2019, n. 142 e successive modificazioni.

30.4

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. La disposizione di cui al comma 13-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 si applica anche alla Sideralloys s.p.a. Italia, relativamente al sito di Portovesme-Portoscuso, quale unico Polo industriale nazionale per la produzione di alluminio primario, attualmente in sede di ristrutturazione generale».

ORDINE DEL GIORNO

G30.1

TURCO, L'ABBATE, CROATTI, FEDE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (A.S. 2685),

premesso che:

il Capo V del provvedimento in esame reca diverse misure urgenti in materia di siderurgia, settori di rilevanza strategica per gli investimenti pubblici e privati e di aree di interesse strategico nazionale;

in particolare, l'articolo 30 reca misure urgenti per il sostegno al settore della siderurgia;

considerato che:

L'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA) ha calcolato che la siderurgia è responsabile di circa il 5 per cento delle emissioni dell'UE e del 7 per cento a livello globale, nonostante si siano dimezzate dal 1960. Poiché il percorso di produzione convenzionale dell'altoforno - fornace ad ossigeno di base - è ad alta intensità di CO₂ (di solito con un'impronta di carbonio di 1,6-2,0 tonnellate di CO₂ per tonnellata di acciaio grezzo prodotto), e la maggior parte delle acciaierie dell'UE stanno operando vicino all'efficienza ottimale, l'industria si sta ora concentrando sempre più sulla produzione di acciaio a base di idrogeno;

diversi progetti annunciati in tutta Europa mirano a sostituire i processi di produzione dell'acciaio esistenti con nuovi impianti siderurgici basati sulla riduzione diretta del ferro utilizzando l'idrogeno. Il Piano REPowerEU evidenzia che circa il 30 per cento della produzione di acciaio primario nell'UE dovrebbe essere decarbonizzato entro il 2030 utilizzando idrogeno rinnovabile;

valutato che:

L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) è impegnata nel sollecitare i Governi di tutto il mondo a migliorare la qualità dell'aria nelle città, al fine di proteggere la salute delle persone. L'Organizzazione mondiale ritiene che, diminuendo il livello di un particolare tipo di inquinante (conosciuto come PM₁₀), si potrebbe ridurre la mortalità nelle città inquinate del 15 per cento all'anno. Le Linee guida inoltre abbassano notevolmente i limiti raccomandati per l'ozono e il biossido di zolfo;

le Linee guida per la qualità dell'aria, per la prima volta si rivolgono a tutti i Paesi del mondo e forniscono obiettivi uniformi per la qualità dell'aria. Questi obiettivi sono molto più severi degli standard nazionali in vigore in molte parti del mondo, e in alcune città significherebbero una riduzione di più di tre volte dell'attuale livello di inquinamento;

l'inquinamento dell'aria causa circa 2 milioni di morti premature a livello mondiale ogni anno. Più della metà di queste morti avvengono nei Paesi in via di sviluppo. In molte città, i livelli medi annuali di PM₁₀ (che deriva principalmente dalla combustione di materiali fossili e altri tipi di carburanti) eccedono di 70 microgrammi per metro cubo. Riducendo il particolato da 70 a 20 microgrammi per metro cubo, come stabilito nelle nuove Linee guida, si potrebbe arrivare a una riduzione della mortalità del 15 per cento. Riducendo i livelli di inquinamento, si registrerebbe una diminuzione dell'incidenza delle malattie dovute a infezioni respiratorie, delle malattie cardiache e dei tumori al polmone. Inoltre, azioni volte alla diminuzione dell'inquinamento atmosferico contribuirebbero a un calo nelle emissioni di gas che influiscono sui cambiamenti climatici, fornendo così altri benefici sulla salute;

L'evidente e crescente impatto che l'inquinamento atmosferico ha sulla salute, l'Oms ha rivisto le già esistenti Linee guida per la qualità dell'aria per l'Europa (AQGs) e le ha ampliate per produrre le prime indicazioni applicabili a livello mondiale. Queste, alla cui stesura hanno partecipato più di 80 scienziati, sono basate sulla più recente letteratura scientifica disponibile e definiscono obiettivi per la proteggere la salute della maggioranza delle persone dagli effetti dell'inquinamento. L'Oms spera che le nuove direttive sulla qualità dell'aria divengano parte delle leggi nazionali;

considerato, inoltre, che:

il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, ha recepito la direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita;

alla luce delle recenti Linee Guida dell'Oms appare necessario procedere ad un aggiornamento e revisione della disciplina in materia di emissioni,

invita il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a rivedere ed aggiornare i limiti delle emissioni inquinanti di cui al decreto legislativo n. 155 del 2010, alla luce delle recenti linee guida redatte dalla OMS, e a favorire l'introduzione della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale.

EMENDAMENTI

Art. 31

31.1

DE PETRIS

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di tutelare e preservare la funzione e i compiti istituzionali dell'Istat, in particolare per il coordinamento e la gestione delle banche dati e dello sviluppo informatico funzionale alla raccolta, al mantenimento e alla diffusione dei dati statistici, e di garantire la protezione dei dati personali, la società 3-I non potrà in ogni caso svolgere funzioni di gestione e controllo dell'infrastruttura

informatica dell'Istat, funzionale all'acquisizione, elaborazione, trattamento, protezione, conservazione e diffusione dei dati"».

31.0.3 [già 17.1 (testo 2) id. 31.0.1 (testo2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

"Art. 31-bis

(Disposizioni in materia di contratti pubblici e di interventi di ricostruzione)

1. All'articolo 20-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, aggiungere, in fine, le parole seguenti: «, nonché ai comuni interessati da eventi sismici per i quali sia intervenuta la deliberazione dello stato di emergenza a far data dal 6 aprile 2009, anche non ricompresi nei crateri, limitatamente agli edifici classificati alla data del 31 dicembre 2021 con esito C o E ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011 e 14 gennaio 2015».".

2. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Le diocesi possono essere individuate quali soggetti attuatori esterni anche in relazione agli interventi su beni di proprietà di altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti".

Art. 32

32.1

CAUSIN

Al comma 1, dopo la parola: «batterie» inserire le seguenti: «e sostanze e materiali finalizzati alla produzione di batterie», dopo le parole: «manifattura

a bassa emissione di CO₂» *inserire le seguenti*: «e produzioni da recupero di rifiuti e da scarti di produzione, nonché di sostanze chimiche di base per la manifattura».

ORDINI DEL GIORNO

G32.150 (già em. 32.0.2)

SALVINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, Atto Senato 2685

premesso che

il provvedimento in oggetto reca una serie di misure finalizzate ad affrontare l'emergenza energetica, e le connesse conseguenze sul tessuto sociale e industriale;

il Capo V reca disposizioni urgenti in materia di agevolazioni alle imprese, di investimenti in aree di interesse strategico e in materia di contratti pubblici,

considerata la particolare situazione socioeconomica delle Isole di Lampedusa, Linosa e Pantelleria, dovuta alla loro lontananza e alle dimensioni ridotte del loro mercato interno;

impegna il Governo

a istituire una Zona Franca Doganale nei territori dei Comuni di Lampedusa e Linosa e del Comune di Pantelleria

Art. 33

G33.3 [già em 33.0.3 (testo 2 corretto)]

FENU, DELL'OLIO, GIROTTI, Marco PELLEGRINI, ANASTASI, RICCIARDI, VANIN, L'ABBATE, CROATTI, FEDE, NATURALE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (A.S. 2685),

premesso che:

come noto, l'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, ha innalzato al 110 per cento l'aliquota di detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica delle abitazioni, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici nonché infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (c.d. *Superbonus*), ed ha previsto, in luogo della detrazione fiscale, l'opzione per lo sconto in fattura sul corrispettivo dovuto o per la cessione del credito;

l'articolo 121 del medesimo decreto ha previsto che, in luogo della detrazione fiscale, il soggetto avente diritto può optare per uno sconto sul corrispettivo dovuto o la cessione del credito d'imposta del fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati che a sua aveva facoltà di effettuare ulteriori cessioni di tale credito ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

il meccanismo della cessione del credito si è rivelato uno strumento fondamentale, soprattutto nel periodo pandemico, per dare respiro alle aziende e consentire il rilancio del settore edile senza consumare suolo;

secondo i dati Enea resi disponibili ad inizio settembre 2022, a fine agosto risulta ammesso a detrazione un totale di investimenti pari a 43 miliardi di euro. Rispetto a luglio, chiuso a 39,7 miliardi di euro, c'è stato un aumento di circa 3 miliardi di euro. Dopo due mesi di crescita più consistente, la spesa in interventi di efficientamento energetico torna ad aumentare al ritmo registrato fin dall'introduzione del *Superbonus*;

dal 2020, fino a maggio 2022, gli investimenti sono cresciuti di 3 miliardi di euro al mese. A giugno e luglio sono stati registrati aumenti più sostanziosi, pari rispettivamente a 4,6 miliardi e a 4,5 miliardi. Ad agosto l'aumento si è stabilizzato ai livelli precedenti;

considerato che:

nel corso di questi due anni la misura ha subito numerose modifiche che, in parte, hanno rappresentato una difficoltà di fruizione della misura da parte dei cittadini,

invita il Governo:

a prorogare al 31 dicembre 2022 il termine vigente del 30 settembre 2022 entro il quale deve essere realizzato il 30% dell'intervento per poter godere del Superbonus 110% in presenza di interventi su edifici unifamiliari e conseguentemente a prorogare al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale è possibile sostenere le relative spese per beneficiare dell'agevolazione.

EMENDAMENTI

33.0.5

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Misure urgenti di semplificazione e accelerazione per la fornitura di soluzioni temporanee di emergenza per esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali)

1. In ragione delle variabili e non prevedibili ubicazioni e caratteristiche delle necessarie aree di allestimento, allo scopo di assicurare con la necessaria tempestività la pronta disponibilità di soluzioni temporanee di emergenza per esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi di Consip Spa, è autorizzato a provvedere in deroga all'articolo 59 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con le modalità previste dall'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Può essere altresì richiesta, ove previsto nella documentazione di gara, la sola redazione del progetto esecutivo.

2. Le soluzioni temporanee di emergenza di cui al comma 1 non costituiscono edifici di nuova costruzione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.».

33.0.6 (testo 3) [id. 42.0.2 (testo 2), 12.0.10 (testo 2), 12.0.11 (testo 2), 33.0.1 (testo 2), 33.0.2 (testo 2), 33.0.4 (testo 2),]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

1-*bis*.1. All'articolo 121, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo le parole «in presenza di concorso nella violazione» sono aggiunte le seguenti: «con dolo o colpa grave». Le disposizioni del presente comma si applicano esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all'articolo 119 e di cui all'articolo 121, comma 1-*ter*.

1-*bis*.2. Per i crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui al comma 1-*ter*, il cedente - a condizione che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209- e che coincida con il fornitore, acquisisce, ora per allora, ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido, di cui al comma 6 ai soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione di cui al citato comma 1-*ter*.

33.0.6a

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Norme di semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili)

1. All'articolo 6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera *b*, è inserita la seguente:

"*b-bis*) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione delle acque meteoriche, dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente reazione di volumi e di superfici, come definiti dal Regolamento Edilizio Tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale micro-areazione che consente la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche"».

ORDINE DEL GIORNO

Art. 34

G34.1

VANIN, CROATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (A.S. 2685),

premesso che:

l'articolo 34 incrementa di complessivi 1.300 milioni di euro il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, destinando una quota pari a 900 milioni di euro agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e gli ulteriori 400 milioni di euro per la progettazione e la realizzazione delle opere, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici commissionate dalla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.;

valutato che:

le Associazioni di protezione ambientale hanno espresso a gran voce la loro forte preoccupazione per il grave impatto ambientale che rischia di essere provocato dalle opere previste per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026. La preoccupazione è aggravata sia dall'assenza di informazioni sulle modalità di progettazione e di realizzazione che dovrebbero essere rilasciate con urgenza dai Ministeri competenti sia dalle procedure in corso;

la crisi climatica si sta velocemente aggravando; come è noto, i medici dell'ambiente hanno chiesto in una lettera aperta di rivedere le modalità di svolgimento dei Giochi olimpici per proteggere la montagna;

invita il Governo:

al fine di garantire la più ampia tutela del territorio, ad utilizzare i 400 milioni di euro stanziati per la progettazione e la realizzazione delle opere con il necessario coinvolgimento dei portatori di interessi ambientali nazionali e locali, nel rispetto delle normative ambientali, privilegiando prevedendo eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale.

EMENDAMENTI

34.0.10 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. All'articolo 27 della legge decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, dopo la parola: "concessioni" sono aggiunte le parole: "e di affidamenti";

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici ed in considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento ai fini della sicurezza energetica nazionale, anche in attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC), per i contratti di appalto di lavori, sottoscritti tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2021 e funzionali all'esecuzione degli interventi di realizzazione, efficientamento o ripotenziamento di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, autorizzati ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito dalla legge 9 aprile 2002 n. 55, anche strumentali alla produzione di nuova capacità di generazione elettrica di cui al decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, i committenti adeguano i prezzi dei materiali da costruzione e di produzione, riconoscendo un incremento pari alla differenza tra le risultanze dei principali indici delle materie prime rilevati da organismi di settore, o dall'Istituto Nazionale di Statistica, al momento della contabilizzazione o dell'annotazione delle lavorazioni eseguite, rispetto a quelli rilevati al momento della sottoscrizione dei relativi contratti, nei limiti del 20 per cento. Tale adeguamento è riconosciuto in relazione alle lavorazioni eseguite e contabilizzate, a seguito dell'emissione dei relativi ordini di acquisto, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché a quelle eseguite o annotate fino al 31 dicembre 2022. Sono fatti salvi le clausole contrattuali e ogni altro atto che contenga condizioni più favorevoli. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Art. 35

35.0.1 (testo 2) [id. 35.0.2-ter (testo 2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine, previo colloquio e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.

35.0.2

DE FALCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 35-bis.

(Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Al fine di garantire la continuità delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e di non pregiudicare la funzionalità delle strutture amministrative interessate, i soggetti assunti a tempo determinato dalle amministrazioni centrali all'esito della procedura di reclutamento di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che abbia-

no prestato servizio fino alla scadenza del rapporto di lavoro, acquisiscono il diritto all'assunzione a tempo indeterminato presso le rispettive amministrazioni di appartenenza, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla scadenza, in coerenza con i relativi piani triennali dei fabbisogni di personale.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, per gli anni dal 2024 al 2026, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, a decorrere dall'anno 2027, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.».

Conseguentemente, alla rubrica del Capo V, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ulteriori misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza».

35.0.2-bis

DE FALCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 35-bis.

(Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Al fine di garantire la continuità delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e di non pregiudicare la funzionalità delle strutture amministrative interessate, i soggetti assunti a tempo determinato dalle amministrazioni centrali all'esito della procedura di reclutamento di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che abbiano prestato servizio fino alla scadenza del rapporto di lavoro o, comunque, per almeno 36 mesi, acquisiscono il diritto all'assunzione a tempo indeterminato presso le rispettive amministrazioni di appartenenza, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla scadenza del rapporto, ovvero alla maturazione del predetto periodo di servizio, in coerenza con i relativi piani triennali dei fabbisogni di personale.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, per gli anni dal 2024 al 2026, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, a decorrere dall'anno 2027, a valere sulle fa-

coltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.».

Conseguentemente, alla rubrica del Capo V, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ulteriori misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»

Art. 36

36.0.1

SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, LANNUTTI, LEZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Soppressione di norme)

1. L'articolo 37-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito nella legge 15 luglio 2022 n. 91, è soppresso».

Art. 37

37.0.1

SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, LANNUTTI, LEZZI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Modifiche alla procedura di sospensione legale della riscossione)

All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 538:

1) nel primo periodo, le parole: "entro novanta" sono sostituite dalle seguenti: "entro cento";

2) alla lettera *a)*, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: "con la notifica della cartella di pagamento";

3) dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

"*f)* da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso con inclusione dei vizi di notifica di cui all'articolo 25, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.";

b) dopo il comma 539-*bis* è inserito il seguente:

"539-*ter*. Nel caso in cui il contribuente nella propria dichiarazione ravvisi l'esistenza di vizi di notifica di cui al comma 538, lettera *f)*, il concessionario per la riscossione, prima di trasmettere gli atti all'ente creditore, è tenuto a verificare l'esistenza delle ragioni del debitore entro il termine di cento giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538 dandone immediata notizia anche all'ente impositore.";

c) al comma 540, nel primo periodo, le parole: "duecentoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "cento giorni".».

37.0.2

SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, LANNUTTI, LEZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Modifica delle disposizioni in materia di ristrutturazione di mutui ipotecari per immobili oggetto di procedura esecutiva)

1. All'articolo 41-*bis*, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, sostituire le parole: "5 per cento" con le parole: "15 per cento";

b) alla lettera *b)*, sostituire le parole: "21 marzo 2021" con le seguenti: "31 luglio 2022";

c) alla lettera *c)* sostituire le parole: "250.000" con le seguenti: "300.000";

d) alla lettera *e)*, sostituire le parole: "dieci anni" con le seguenti: "quindici anni"».

37.0.3

SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, LANNUTTI, LEZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Modifica delle disposizioni in materia di impugnazione del ruolo)

1. Al decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, con la legge 17 dicembre 2021, n. 215, sopprimere l'articolo 3-*bis*.».

37.0.6

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Disposizioni in materia di Ente circoli della Marina militare)

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, dopo l'articolo 131, è inserito il seguente:

"Art. 131-bis.

(Ente circoli della Marina militare)

1. L'Ente circoli della Marina militare è preposto alla direzione e all'amministrazione dei Circoli ufficiali e sottufficiali della Marina militare nel rispetto della vigente normativa amministrativo-contabile e del relativo statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1949, n. 83, e successive modificazioni.

2. I soci ordinari versano una quota mensile di importo determinato con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze."».

37.0.7 (testo 2) [id. 37.0.8 (testo 2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 37-bis.

(Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124 per garantire la continuità del controllo parlamentare sul Sistema di informazione per la sicurezza)

1. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma 1, le parole: "nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura" sono sostituite dalla seguenti: "nominati, all'inizio di ogni legislatura, entro venti giorni dalla votazione della fiducia al Governo,";

b) dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

"Art. 30-bis.

(Comitato parlamentare provvisorio per la sicurezza della Repubblica)

1. All'inizio di ogni legislatura e fino alla nomina dei nuovi componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, le relative funzioni sono esercitate da un Comitato provvisorio costituito dai membri del Comitato della precedente legislatura che siano stati rieletti in una delle Camere. Qualora il loro numero sia inferiore a sei, ovvero nel caso in cui la composizione dell'organo non rispetti la consistenza dei gruppi parlamentari, i Presidenti dei due rami del Parlamento procedono all'integrazione della composizione, fino a un massimo di otto, tenendo conto della consistenza dei gruppi parlamentari e garantendo, ove possibile, la parità tra deputati e senatori.

2. Il Comitato provvisorio è presieduto dal presidente del Comitato della precedente legislatura, se rieletto o, in sua assenza, se rieletto, dal Vice presidente o, in assenza anche di questi, dal componente più anziano d'età.

3. Il Comitato provvisorio cessa in ogni caso di esercitare le proprie funzioni decorsi venti giorni dalla votazione della fiducia al Governo."».

37.0.1000 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Modifica all'articolo 1 del d.l. 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 2-bis notificano gli incidenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), del regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81, aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di propria pertinenza diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b), fatta eccezione per quelli aventi impatto sulle reti, sistemi informativi e servizi informatici del Ministero della difesa, per i quali si applicano i principi e le modalità di cui all'articolo 528, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. I medesimi soggetti effettuano la notifica entro il termine di settantadue ore. Si applicano, per la decorrenza

del termine e per le modalità di notifica, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, secondo e terzo periodo, del regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 4, del medesimo regolamento. Con determinazioni tecniche dal direttore generale, sentito il vice direttore generale, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, è indicata la tassonomia degli incidenti che debbono essere oggetto di notifica ai sensi del presente comma e possono essere dettate specifiche modalità di notifica." ».

Art. 38

38.2

ANGRISANI, GRANATO, ABATE, BOTTO, CORRADO, DESSÌ, GIANNUZZI, LA MURA, MORRA, SBRANA, NUGNES, LANNUTTI, LEZZI

Sopprimere l'articolo.

38.3 (testo 3) [id. 38.21 (testo 3)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

1. Al comma 1, lettera b), "capoverso 4-bis", apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: "accedere alla qualifica di docente esperto e maturano conseguentemente", con le seguenti: "essere stabilmente incentivati, nell'ambito di un sistema di progressione di carriera che a regime sarà precisato in sede di contrattazione collettiva di cui al comma 9, maturando";

b) al secondo periodo, sostituire le parole: "alla qualifica di docente esperto, che non comporta nuove o diverse funzioni oltre a quelle dell'insegnamento", con le seguenti: "al beneficio di cui al precedente periodo";

c) al terzo periodo, sostituire le parole: "qualificato esperto", con le seguenti: "stabilmente incentivato" e le parole: "di suddetta qualifica", con le seguenti: "del suddetto incentivo";

d) al quinto periodo, sostituire le parole: "la qualifica di docente esperto", con le seguenti: "lo stabile incentivo";

e) al settimo periodo, dopo le parole "nelle more dell'aggiornamento contrattuale", aggiungere le parole: "per dare immediata applicazione al sistema di carriera di cui al primo periodo,".

2. Al comma 1, lettera b), "capoverso 4-ter", sostituire le parole: "alla qualifica di docente esperto", con le seguenti: "alla stabile incentivazione" e, ovunque ricorra, la parola: "esperto", con le seguenti: "stabilmente incentivato".

38.4

ANGRISANI, LA MURA, NUGNES, LANNUTTI, LEZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 38. - (Norme in materia di istruzione) - 1. Al fine di provvedere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica e alla crisi ucraina, l'organico individuato ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è utilizzato anche per l'a.s. 2022/2023 fino al termine delle lezioni, nel limite delle risorse di cui al secondo periodo. Il fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021, è incrementato di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Le graduatorie di merito di cui al comma 9-bis, dell'articolo 59, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati ammessi alle distinte procedure e che si sono sottoposti alla prova orale. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, ai fini dell'immissione in ruolo e sino al loro esaurimento.».

38.5

ANGRISANI, LA MURA, NUGNES, LANNUTTI, LEZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 38. - (Norme in materia di istruzione) - 1. Al fine di provvedere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiolo-

gica e alla crisi ucraina, l'organico individuato ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è utilizzato anche per l'a.s. 2022/2023 fino al termine delle lezioni, nel limite delle risorse di cui al secondo periodo. Il fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021, è incrementato di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2022».

38.6

GRANATO, SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, DESSÌ, LA MURA, NUGNES, LANNUTTI, LEZZI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. I commi da 14 a 17 dell'articolo 47 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono abrogati.

2. Per l'anno 2022 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro destinato a supportare il personale docente sospeso dall'esercizio della professione ai sensi dell'articolo 4-ter.2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Misure di sostegno al personale docente sospeso dall'esercizio della professione)».

38.7

ANGRISANI, ABATE, BOTTO, CORRADO, GIANNUZZI, LA MURA, MORRA, SBRANA, NUGNES, LANNUTTI, LEZZI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. I commi da 14 a 17 dell'articolo 47 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono abrogati.

2. Per l'anno 2022 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 200 milioni di

euro destinato a supportare il personale docente del Ministero dell'Istruzione di ogni ordine e grado».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Misure di sostegno al personale docente del Ministero dell'Istruzione)».

38.8

GRANATO, SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, DESSÌ, LA MURA, NUGNES, LANNUTTI, LEZZI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, è abrogato.».

38.11

CAUSIN, PACIFICO

Al comma 1 sopprimere le lettere b) e c).

38.19

RUSSO, VACCARO

Al comma 1, lettera b), dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

«4-*quater*. I docenti di ruolo individuati dal dirigente scolastico ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 25 comma 5 e ai sensi dell'art. 1, comma 83 della legge 13 luglio 2015, n. 107, nella misura del 5 per cento dell'organico di diritto, per un triennio a partire dall'anno scolastico 2022-2023, previo conseguimento al termine del triennio di una positiva valutazione da parte del comitato di valutazione secondo i criteri definiti nella contrattazione collettiva, riceveranno una riduzione del 25 per cento degli anni previsti nella fascia stipendiale di appartenenza. Gli stessi docenti sono annualmente retribuiti con il 30 per cento delle risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa assegnate all'istituzione scolastica e sono tenuti a rimanere nell'istituzione scolastica per almeno il triennio successivo al superamento della valutazione. È definito in sede di contrattazione di istituto l'importo da assegnare ai docenti che hanno conseguito la valutazione positiva.».

38.201 (già 39.1)

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica e alla crisi ucraina, l'organico individuato ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è utilizzato anche per l'a.s. 2022/2023 fino al termine delle lezioni, nel limite delle risorse di cui al secondo periodo.

Il fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021, è incrementato di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2022.

Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».

ORDINE DEL GIORNO

G38.1

MONTEVECCHI, VANIN, CROATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (A.S. 2685);

premesso che:

il provvedimento reca misure urgenti in materia di energia, economia e politiche sociali,

considerato che:

anche a seguito della recente approvazione del cosiddetto «Decreto aiuti» sono state inserite misure a favore del sistema musicale senza però rispondere ad alcune delle istanze provenienti dal mondo della musica indipendente, tra cui il bisogno di arginare le distorsioni create a seguito dell'erogazione di risorse a multinazionali straniere del settore musicale;

gli effetti della crisi energetica si sommano a quelli di cui alla pandemia da Covid-19. In particolare, nel comparto musicale alcuni rappresentanti chiedono da tempo al Ministero dello Sviluppo Economico di verificare l'attivazione di un tavolo di crisi del settore musicale evidenziando un calo delle entrate fino al 70 per cento per i piccoli editori e produttori musicali indipendenti italiani con il rischio di chiusura di i su 3 attività imprenditoriali;

nonostante si apprezzino gli sforzi di sostegno economico introdotti per far fronte all'emergenza imposta dall'epidemia da COVID-19 e dalla conseguente battuta di arresto delle attività culturali, si è anche più volte evidenziato che i finanziamenti erogati tramite FUS, *extra* FUS e alcuni altri bandi non hanno in alcuni casi ristorato tutte le categorie che ne avevano bisogno, tra cui il settore della discografia emergente e indipendente,

considerato inoltre che:

sono in corso di elaborazione i decreti legislativi attuativi della legge n. 106/2022 del 15 luglio 2022 (Legge delega dello spettacolo),

invita il Governo:

ad attivare un tavolo di crisi del settore musicale in capo al Ministero dello Sviluppo Economico al fine di rispondere alle istanze provenienti dal mondo degli editori e produttori musicali indipendenti italiani;

a valutare l'opportunità di attivare ulteriori bandi *extra*-FUS a beneficio del comparto musicale;

nelle more dell'elaborazione dei decreti legislativi di attuazione della legge delega dello spettacolo, valutare l'opportunità di prevedere risorse aggiuntive al FUS allargandone l'erogazione anche ad altri settori musicali, tra cui il pop e il rock;

a elaborare un sistema fiscale incentivante la fruizione di prodotti musicali.

EMENDAMENTI

38.0.2

CAUSIN, PACIFICO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Misure a garanzia della valorizzazione della professionalità del personale docente)

1. Nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, il servizio prestato dal singolo docente iscritto con titolo di specializzazione su sostegno, per il medesimo grado, verrà computato con l'attribuzione di un punteggio valutato in misura doppia rispetto al punteggio spettante per il servizio prestato senza il possesso del titolo prescritto dalla normativa vigente.

2. L'attribuzione del punteggio per il servizio prestato dal singolo docente iscritto con titolo di specializzazione su sostegno, valutato in misura doppia rispetto al punteggio spettante per il servizio prestato senza il possesso del titolo prescritto dalla normativa vigente, è prevista a partire dall'anno scolastico successivo rispetto a quello nel quale sia stato conseguito il titolo di specializzazione su sostegno.

3. Le misure contenute nel presente articolo, che comporteranno il ricalcolo dei titoli di servizio prestato col possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, dichiarati in precedenza, sono applicate a partire dal prossimo aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, previsto per l'anno scolastico 2024-2025.».

Art. 39

39.0.1 [id. 39.0.5 già 39.1 (testo 2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche)

1. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023, il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 32,12 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che è stato incrementato mediante le risorse di cui all'art. 19 comma 1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate alle seguenti finalità:

a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;

b) acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le Istituzioni scolastiche statali, incluse quelle della Regione Sicilia, in base ai criteri di ripartizione previsti nel D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015, applicati all'organico di diritto relativo all'anno scolastico 2022/2023, adeguatamente proporzionati rispetto allo stanziamento in esame.».

Art. 41

41.0.1 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Trattamento economico delle cariche di vertice delle Forze armate, delle Forze di polizia

e delle pubbliche amministrazioni)

1. Al Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, al Comandante generale della Guardia di finanza e al Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, al Capo di stato maggiore della difesa, ai Capi di stato maggiore di Forza armata, al Comandante del comando operativo di vertice interforze, al Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, ai Capi Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Capi Dipartimento dei ministeri, al Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Segretari generali dei ministeri, è attribuito, anche in deroga al limite di cui agli articoli 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, un trattamento economico accessorio per ciascuno di importo determinato nel limite massimo delle disponibilità del fondo di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

41.0.2

SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, LANNUTTI, LEZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Modifica delle disposizioni in materia di misure cautelari)

5. All'articolo 275-bis del codice di procedura penale apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo;

Conseguentemente:

2) sopprimere i commi 2 e 3;».

41.0.4 (già 10.1 testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis

1. Alla legge n. 130 del 31 agosto 2022 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, lettera f) capoverso articolo 4-*quinquies*, comma 2, le parole "in tirocinio" sono sostituite dalla seguente "affidatario";

b) al comma 9, le parole "optato per il transito nella giustizia tributaria ai sensi del comma 4.", sono sostituite dalle seguenti "optato per il transito nella giustizia tributaria ai sensi del comma 4. La riammissione nel ruolo di provenienza avviene nella medesima posizione occupata al momento del transito";

c) all'articolo 5, commi 1 e 2 le parole "alla data del 15 luglio 2022" sono soppresse».

Art. 42

42.0.1 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Disposizioni in materia di internalizzazione del contact center multicanale dell'INPS)

1. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dopo il comma 4-*ter*, è inserito il seguente:

"4-*quater*. La spesa annua complessiva a carico dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per il servizio di *contact center* multicanale di cui al comma 1 non può eccedere l'ammontare della spesa complessiva sostenuta dall'Istituto medesimo nell'esercizio 2019 incrementata di venti milioni di euro ferma restando l'applicazione del limite di cui all'art.1, commi 591 e seguenti della legge 160 del 27 dicembre 2019 alla spesa complessiva per beni e servizi sostenuti dall'INPS".

42.0.3

LONARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Disposizioni volte a favorire la fruizione dei bonus edilizi)

1. All'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022, e non utilizzata dagli stessi, è usufruita anche negli anni successivi.";

b) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La responsabilità solidale di cui al presente comma non si applica alle banche e interme-

diari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in qualità di soggetti cessionari dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*. Ai soggetti di cui al precedente periodo si applica il comma 4 del presente articolo.";

c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano crediti dagli intermediari finanziari ai sensi del comma 1, è dimostrata dai medesimi soggetti con una documentazione idonea ad attestare la sussistenza di una dichiarazione rilasciata dall'intermediario finanziario in cui lo stesso intermediario finanziario dà atto della positiva verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta."

2. In considerazione della specificità dei *bonus* fiscali destinati a rendere fruibile il ripristino antisismico e l'efficientamento energetico del patrimonio anche alle fasce di popolazione con minor reddito, il Ministro dell'economia e finanze, per il tramite dell'Agenzia delle entrate, provvede alla modifica delle disposizioni interpretative e regolamentari relative alle regole sulla necessaria diligenza dei soggetti che acquistano i crediti di cui all'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, escludendo dai profili oggettivi e soggettivi dell'operazione di compravendita sintomatici della falsità del credito, il criterio dell'incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l'oggetto dei lavori e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni in esame, nonché il criterio della sproporzione tra l'ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell'unità immobiliare.

3. Al fine di favorire la cessione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 121 comma 1, lettera *a)* e *b)* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e della Mobilità sostenibili promuovono, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la stipula di un specifico accordo tra i Ministeri medesimi, l'Associazione bancaria italiana, la Cassa Depositi e prestiti s.p.a., le Poste italiane s.p.a., e le organizzazioni imprenditoriali, volto ad accelerare la circolazione dei crediti d'imposta, garantendo la sostenibilità del mercato delle cessioni per il sistema creditizio e individuando misure uniformate per la gestione documentale e delle istruttorie, a tutela dell'affidabilità dei cedenti.».

42.0.4

CAUSIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Disposizioni volte a favorire la fruizione dei bonus edilizi)

1. All'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022, e non utilizzata dagli stessi, è usufruita anche negli anni successivi.";

b) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La responsabilità solidale di cui al presente comma non si applica alle banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in qualità di soggetti cessionari dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*. Ai soggetti di cui al precedente periodo si applica il comma 4 del presente articolo.";

c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano crediti dagli intermediari finanziari ai sensi del comma 1, è dimostrata dai medesimi soggetti con una documentazione idonea ad attestare la sussistenza di una dichiarazione rilasciata dall'intermediario finanziario in cui lo stesso intermediario finanziario dà atto della positiva verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.".

2. In considerazione della specificità dei *bonus* fiscali destinati a rendere fruibile il ripristino antisismico e l'efficientamento energetico del patrimonio anche alle fasce di popolazione con minor reddito, il Ministro dell'economia e finanze, per il tramite dell'Agenzia delle entrate, provvede alla modifica delle disposizioni interpretative e regolamentari relative alle regole sulla necessaria diligenza dei soggetti che acquistano i crediti di cui all'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, escludendo dai profili oggettivi e soggettivi dell'operazione di compravendita sintomatici della falsità del credito, il criterio dell'incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l'oggetto dei lavori e

il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni in esame, nonché il criterio della sproporzione tra l'ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell'unità immobiliare.

3. Al fine di favorire la cessione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 121 comma 1, lettera *a*) e *b*) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e della Mobilità sostenibili promuovono, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la stipula di un specifico accordo tra i Ministeri medesimi, l'Associazione bancaria italiana, la Cassa Depositi e prestiti s.p.a., le Poste italiane s.p.a., e le organizzazioni imprenditoriali, volto ad accelerare la circolazione dei crediti d'imposta, garantendo la sostenibilità del mercato delle cessioni per il sistema creditizio e individuando misure uniformate per la gestione documentale e delle istruttorie, a tutela dell'affidabilità dei cedenti.».

42.0.6

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Misure urgenti finalizzate al ristoro per i danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività produttive nei territori colpita da eventi emergenziali)

1. All'articolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "di cui al comma 51" sono inserite le seguenti: "ovvero, ove all'esito della ricognizione ivi prevista residuino disponibilità finanziarie, di cui al comma 448."».

42.0.10 (testo corretto)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Progetto Guaranties Loans Active Management - GLAM)

1. Al fine di favorire il recupero dei crediti assistiti da garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (di seguito il "Fondo"), anche tramite l'erogazione di nuova finanza a condizioni di mercato, AMCO - Asset Management Company S.p.A. (di seguito "AMCO") è autorizzata a costituire uno o più patrimoni destinati attraverso cui acquisire, entro tre anni dalla data della decisione della Commissione Europea di cui al comma 7, e gestire, a condizioni di mercato e a esclusivo beneficio di terzi, crediti derivanti da finanziamenti assistiti da garanzia diretta del Fondo ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e successive modifiche e integrazioni, nonché acquisire e gestire crediti derivanti da altri finanziamenti erogati ai medesimi prenditori, ovvero a componenti residenti del gruppo di clienti connessi di cui gli stessi fanno parte, secondo la definizione di cui all'art. 4, paragrafo 1, punto 39, del regolamento (UE) n. 575/2013, in ciascun caso anche unitamente ai relativi contratti e rapporti giuridici e ai beni oggetto degli stessi.

2. La costituzione dei patrimoni destinati di cui al comma 1 avviene con deliberazione dell'organo amministrativo di AMCO contenente, per ciascuno di essi, l'indicazione, anche programmatica, dei crediti, contratti, rapporti giuridici e beni da acquistare. Il valore di ciascuno di tali patrimoni destinati può essere superiore al dieci per cento del patrimonio netto di AMCO e non se ne tiene conto in caso di costituzione di altri patrimoni destinati da parte di AMCO. Si applica il comma 1 dell'articolo 2447-*quater* del codice civile. Dalla data di iscrizione della deliberazione, si determinano gli effetti di cui al comma 1 e si applicano i commi 2 e 3, a eccezione dell'ultimo periodo, dell'articolo 2447-*quinquies* e i commi 2 e 3 dell'articolo 2447-*septies* del codice civile. Non si applicano ad AMCO con riferimento agli attivi acquisiti da parte dei patrimoni destinati le disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli acquisti di cui al comma I possono essere finanziati mediante l'emissione di titoli, ovvero l'assunzione di finanziamenti, da parte del patrimonio destinato. Nel caso di assoggettamento di AMCO a una procedura di cui al Titolo IV del decreto legislativo I settembre 1993, n. 385 o ad altra procedura concorsuale, le attività da svolgersi in relazione alle operazioni di cui al presente articolo sono proseguite mediante gestione separata di ciascun patrimonio destinato e continuano ad applicarsi le disposizioni

del presente articolo. In tal caso, i titolari di crediti derivanti dai titoli e dai finanziamenti di cui al presente comma, che rappresentino almeno la maggioranza dei crediti verso il singolo patrimonio destinato, possono richiedere agli organi della procedura di trasferire o affidare in gestione a uno o più soggetti muniti delle necessarie autorizzazioni i crediti, contratti, rapporti giuridici, beni e altri attivi e le passività dello stesso.

3. Al fine di migliorare le prospettive di recupero dei crediti di cui al comma 1, le banche, gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e gli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, possono concedere nuovi finanziamenti ai debitori ceduti al patrimonio destinato. La concessione del finanziamento può essere accompagnata da una relazione con data certa di un professionista in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera *o*) del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il quale attesti che il finanziamento appaia idoneo a contribuire al risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e al riequilibrio della sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria. In presenza della relazione di cui al periodo precedente, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse sui beni del debitore non sono soggetti all'azione revocatoria fallimentare. Si applica l'articolo 342 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai finanziamenti concessi da AMCO ai debitori a valere sulle risorse dei patrimoni destinati di cui al comma 1.

4. Alle cessioni, anche non in blocco, effettuate ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e, con riferimento alla pubblicità della cessione, le disposizioni di cui all'articolo 7.1, comma 6 della legge 30 aprile 1999, n. 130. Ai fini del termine di cui al comma 1 rileva la data in cui l'acquisizione diventa opponibile nei confronti dei terzi. I titoli emessi da ciascun patrimonio destinato possono essere negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione e sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo 5 e, per i proventi, di qualunque natura, di cui beneficiano a qualunque titolo, dell'articolo 6, comma 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130. Le operazioni realizzate ai sensi del presente articolo sono soggette alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3 (limitatamente alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*)), 4, 4-*bis*) e 7, all'articolo 3, commi 1, 2, 2-*bis* e 2-*ter*, all'articolo 4, commi 2, 3 e 4 e all'articolo 7.1, commi 3 (limitatamente all'assenza di subordinazione dei nuovi finanziamenti), 4, 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*quater*, 4-*quinquies* e 5 dell'articolo 7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130. I richiami contenuti nelle predette disposizioni alla società cessionaria o al cessionario devono intendersi riferiti al singolo patrimonio destinato costituito ai sensi del presente articolo. AMCO, quale gestore a beneficio di terzi del patrimonio destinato emittente, provvede alla redazione del prospetto informativo di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 130. Alle somme di denaro detenute in deposito o ad altro titolo da una banca per conto del patrimonio destinato o comunque al fine di

soddisfare i creditori dello stesso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e al comma 2-*bis*, ultimo periodo dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130. Non si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. Nel quadro di quanto previsto dal presente articolo, AMCO provvede, per conto del Fondo e a condizioni di mercato, a gestire e incassare, anche nel quadro di operazioni di ristrutturazione del debito e/o di regolazione della crisi, i crediti derivanti dalla surrogazione del Fondo ai sensi dell'art. 1203 del codice civile e dell'articolo 2, comma 4, del decreto del 20 maggio 2005 del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, assistiti da privilegio generale ai sensi dell'articolo 8-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonché a promuovere ogni iniziativa, anche giudiziale, utile al recupero e alla tutela dei predetti diritti, se del caso anche individuando, nominando e coordinando soggetti terzi. Ai conti correnti aperti da AMCO sui quali vengono accreditate le somme di pertinenza del Fondo e dei patrimoni destinati, anche ai fini dei connessi servizi di cassa e pagamento, si applica l'articolo 3, comma 2-*ter*, della legge 30 aprile 1999, n. 130. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge in *Gazzetta Ufficiale*, sono dettate, anche in deroga alla vigente disciplina del Fondo, apposite disposizioni in merito alle modalità di estensione e di rinegoziazione dei finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo e di escussione e liquidazione della stessa, nonché le modalità di esercizio da parte di AMCO dei diritti derivanti dalla surrogazione spettanti al Fondo.

6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere dettate disposizioni attuative della disciplina dei patrimoni destinati di cui al presente articolo e delle attività ad essi consentite, inclusa, sentita la Banca d'Italia, la previsione di deroghe agli obblighi di segnalazione periodica disciplinati dall'ordinamento nazionale, applicabili ad AMCO per le attività di cui al presente articolo.

7. L'entrata in vigore delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla positiva decisione della Commissione europea.».

42.0.15 [id. 35.1 (testo 2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. Al fine di attuare l'Investimento 2 "Innovazione e tecnologia della microelettronica" incluso nella Missione M1C2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro è autorizzato a concedere alla società STMicroelectronics s.r.l. una misura di aiuto nella forma del contributo a fondo perduto pari ad euro 100 milioni per il 2022 e 240 per il 2023, in relazione allo stato di avanzamento dell'investimento, a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 1068, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. La concessione dell'aiuto è subordinata alla stipula di una convenzione tra la società STMicroelectronics s.r.l., beneficiaria dell'aiuto, e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro che definisce, conformemente agli obiettivi di sviluppo della filiera strategica della microelettronica e di creazione di posti di lavoro previsti nell'investimento 2, della Missione M1C2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le caratteristiche del progetto da realizzare, nonché le condizioni di concessione della misura e gli obblighi di rendicontazione. La convenzione contiene altresì gli impegni che la società STMicroelectronics s.r.l. assume nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, determinati in conformità della decisione della Commissione europea di compatibilità con il mercato interno della misura di cui al presente articolo. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea, incarica uno o più soggetti qualificati indipendenti, indicati dalla Commissione europea, per il monitoraggio della conformità dell'investimento a quanto stabilito nella stessa decisione. Ai relativi oneri provvede la società beneficiaria.

3. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Sono a carico della società STMicroelectronics s.r.l. gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, relativamente alla misura di cui al presente articolo.

4. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'articolo 1, commi da 1069 a 1074, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è abrogato.».

42.0.16 (testo 2) [id. 42.0.19 (testo 2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

1. L'Agenzia informazioni e sicurezza esterna, per lo svolgimento di attività di ricerca informativa e operazioni all'estero, può impiegare proprio personale secondo modalità disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina il procedimento di autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, all'impiego all'estero del personale, nonché le relative modalità, condizioni e procedure di impiego, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica delle attività e delle operazioni condotte dall'AISE ai sensi del comma 1, con cadenza semestrale.

42.0.18 [id. 43.0.2 (testo 2), 43.0.3 (testo 2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.».

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

Coord. 1

LE COMMISSIONI RIUNITE

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «valore ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «valore soglia dell'ISEE», dopo le parole: «decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,» e le parole: «energia reti e ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «energia, reti e ambiente (ARERA)»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rafforzamento dei bonus sociali per energia elettrica e gas».

All'articolo 2:

al comma 1, capoverso 2-bis.1, dopo le parole: «al comma 2-bis» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.

All'articolo 4:

alla rubrica, dopo la parola: «Azzeramento» è inserita la seguente: «degli».

All'articolo 5:

al comma 4, dopo le parole: «di euro» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo»;

al comma 2, le parole: «del 8 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dell'8 gennaio 2022,»;

al comma 5, le parole: «dell'anno 2022 si rifornisca» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno 2022, si rifornisca» e le parole: «è riportato» sono sostituite dalle seguenti: «sono riportati»;

al comma 7, quinto periodo, le parole: «sarebbe stato utilizzato» sono sostituite dalle seguenti: «sarebbero stati utilizzati».

All'articolo 8:

al comma 7, dopo le parole: «per l'anno 2024» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

alla rubrica, dopo le parole: «in materia» è inserita la seguente: «di».

All'articolo 9:

al comma 3, al primo periodo, le parole: «e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «e della mobilità sostenibili» e, al secondo periodo, dopo la parola: «redatta» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e dopo le parole: «articolo 47 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;

al comma 9, dopo le parole: «dal presente articolo» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti».

All'articolo 10:

al comma 1, lettera a), le parole: «comma 198 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «commi 198 e seguenti»;

al comma 2, le parole: «con legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge».

All'articolo 11:

al comma 2, capoverso 7-bis, dopo le parole: «e 7» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.

All'articolo 12:

al comma 2, alla parola: «86,3» sono premesse le seguenti: «valutati in».

All'articolo 13:

al comma 2, dopo le parole: «Le regioni e» è inserita la seguente: «le»;

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Le regioni» sono inserite le seguenti: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

al comma 4, dopo la parola: «2004» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.

All'articolo 14:

al comma 2, le parole: «energia reti e ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «energia, reti e ambiente»;

al comma 6, le parole: «per durata» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata».

All'articolo 15:

al comma 1, le parole da: «decreto legislativo» fino a: «protezione civile» sono sostituite dalle seguenti: «codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 2,»;

All'articolo 16:

al comma 3, le parole: «di cui al secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al terzo periodo»;

al comma 4, le parole: «a SOSE S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «alla SOSE - Soluzioni per il sistema economico Spa»;

al comma 6, dopo le parole: «dell'articolo 243-bis del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al»;

al comma 9, la parola: «CONI» è sostituita dalla seguente: «Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)».

All'articolo 17:

al comma 4, al primo periodo, le parole: «regione Emilia Romagna» sono sostituite dalle seguenti: «regione Emilia-Romagna», le parole: «di euro di» sono sostituite dalla seguente: «di», le parole: «1 milione per l'anno 2023 e 9 milioni per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1 milione di euro per l'anno 2023 e 9 milioni di euro per l'anno 2024, dopo le parole: «8 milioni», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «di euro» e la parola: «allestimenti» è sostituita dalle seguenti: «agli allestimenti» e, al secondo periodo, dopo le parole: «corrispondente riduzione» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 6, al primo periodo, le parole: «di euro 600.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 600.000 euro» e, al secondo periodo, le parole: «All' onere pari a» sono sostituite dalle seguenti: «Al relativo onere, pari a».

All'articolo 18:

al comma 1, capoverso 9-bis, primo periodo, le parole: «2017, 2018» sono sostituite dalle seguenti: «2017 e 2018».

al comma 1, capoverso 9-bis, secondo periodo, le parole: «Conferenza delle Regioni e delle Province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano».

al comma 3, le parole: «ad AIFA» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA)».

All'articolo 19:

alla rubrica, dopo la parola: «riparto» è inserita la seguente: «delle».

All'articolo 20:

al comma 1, la parola: «compresa» è sostituita dalla seguente: «compresi».

al comma 2, alle parole: «a 1.654 milioni» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «indebitamento netto a 1.166 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «indebitamento netto, a 1.166 milioni»,

All'articolo 21:

al comma 2, dopo le parole: «dal comma 1» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 22:

al comma 2, lettera c), al primo periodo, le parole: «9 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «19 maggio 2020» e le parole: «dall'articolo 17, comma 1, e 17-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 17, comma 1, e 17-bis» e, al secondo periodo, le parole: «incompatibilità espresse» sono sostituite dalle seguenti: «incompatibilità disposte»;

al comma 3, le parole: «comma 1e» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1 e», le parole: «si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «, si provvede,» e dopo le parole: «38 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2022,».

All'articolo 23:

alla rubrica, dopo la parola: «Rifinanziamento» è inserita la seguente: «del».

All'articolo 24:

al comma 3, le parole: «nella legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge».

All'articolo 25:

al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «del comma 1» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e, al secondo periodo, dopo le parole: «dal presente articolo» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

alla rubrica, la parola: «psicologi» è sostituita dalle seguenti: «per l'assistenza psicologica».

All'articolo 26:

al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, le parole: «accoglienza profughi» sono sostituite dalle seguenti: «accoglienza dei profughi».

All'articolo 27:

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rifinanziamento del fondo per bonus relativi ai trasporti».

All'articolo 28:

alla rubrica, dopo le parole: «in materia» è inserita la seguente: «di».

All'articolo 29:

al comma 1, dopo le parole: «comma 9» è aggiunto il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 30:

al comma 1, capoverso 1-quinquies, dopo la parola: «1.000.000.000» è inserita la seguente: «di»;

al comma 2, dopo la parola: «2022» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «900.000.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «900.000.000 di euro,» e le parole: «100.000.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000.000 di euro,».

All'articolo 32:

al comma 1, secondo periodo, la parola: «Co2» è sostituita dalla seguente: «CO₂»;

al comma 2, lettera a), le parole: «pari a un importo non inferiore a 400.000.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 400.000.000 di euro»;

al comma 4, al primo periodo, le parole: «può essere istituito» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere istituiti» e, al secondo periodo, le parole: «può essere individuato» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere individuati»;

al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: «o proponente» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e, al secondo periodo, le parole: «n. 152 del 2006» sono sostituite dalle seguenti: «3 aprile 2006, n.152»;

al comma 6, le parole: «Il Commissario straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «Il Commissario di cui al comma 5».

al comma 7, al primo periodo, dopo le parole: «n. 152 del 2006,» sono inserite le seguenti: «come introdotto dal presente decreto,» e, al secondo periodo, le parole «o provvedimenti» sono sostituite dalle seguenti: «o i provvedimenti» e dopo le parole «articolo 2 del» sono inserite le seguenti: «testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al»;

al comma 8, dopo le parole: «, comma 4,» è inserita la seguente: «del».

All'articolo 33:

al comma 1, capoverso art. 27-ter:

al comma 5, le parole: «di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi» sono sostituite dalle seguenti: «di tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze e di tutti i pareri, i concerti, i nulla osta e gli assensi,»;

al comma 6, le parole: «ed enti» sono sostituite dalle seguenti: «e gli enti»;

al comma 7, le parole: «Nel termine di» sono sostituite dalle seguenti: «Entro»;

al comma 8, dopo le parole: «articolo 8 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

al comma 9, dopo le parole: «provvedimento di VIA» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 10, al primo periodo, dopo le parole: «143 del» sono inserite le seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al» e, al quarto periodo, le parole: «n. 400 del 1988» sono sostituite dalle seguenti: «23 agosto 1988, n. 400»;

al comma 12, dopo le parole: «presente articolo» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e dopo le parole: «rimborsi» è inserita la seguente: «di»;

alla rubrica, dopo la parola: «autorizzatorio» è inserita la seguente: «unico».

All'articolo 34:

al comma 1, capoverso 7-quater, al secondo periodo, dopo le parole: «900 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e dopo le parole: «400 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e, al terzo periodo, dopo la parola: «secondo periodo» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 2, lettera c):

all'alinea, le parole: «Programma Fondi di riserva e speciali» sono sostituite dalle seguenti: «programma "Fondi di riserva e speciali"»;

al numero 9), dopo la parola: «Ministero» è inserita la seguente: «della»;

alla rubrica, le parole: «Revisione prezzi Fondo complementare» sono sostituite dalle seguenti: «Revisione dei prezzari per appalti pubblici e Fondo per l'avvio di opere indifferibili».

All'articolo 36:

al comma 1, le parole: «di parte capitale» sono sostituite dalle seguenti: «di conto capitale»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Fondo unico nazionale per il turismo».

All'articolo 37:

al comma 1, capoverso Art. 7-ter:

al comma 3, dopo le parole: «articolo 88 del» sono inserite le seguenti: «codice dell'ordinamento militare, di cui al»;

al comma 4, dopo la parola: «Repubblica» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e dopo la parola: «misure» è inserita la seguente: «di»;

al comma 5, le parole: «dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo».

All'articolo 38:

al comma 1, lettera b):

al capoverso 4-bis, al secondo periodo, le parole: «8 mila» sono sostituite dalla seguente: «8.000», al terzo periodo, le parole: «Il docente qualificato esperto» sono sostituite dalle seguenti: «Il docente che ha conseguito la qualifica di docente esperto» e, al settimo periodo, la parola: «cicli» è sostituita dalla seguente: «percorsi» e le parole: «diventa prevalente» sono sostituite dalle seguenti: «diventano prevalenti»;

al capoverso 4-ter, le parole: «32 mila» sono sostituite dalla seguente: «32.000».

All'articolo 40:

al comma 2, alinea, dopo la parola: «2021» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021,».

All'articolo 41:

al comma 1, le parole: «il superamento» sono sostituite dalle seguenti: «al superamento» e dopo le parole: «articolazioni ministeriali» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.

All'articolo 43:

al comma 2:

all'alinea, le parole: «euro 14.701,73» sono sostituite dalle seguenti: «14.701,73 milioni di euro», le parole: «1.149,9 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.149,9 milioni di euro» e le parole: «91,82 euro» sono sostituite dalle seguenti: «91,82 milioni di euro»;

alla lettera d), le parole: «Programma Fondi di riserva e speciali» sono sostituite dalle seguenti: «programma "Fondi di riserva e speciali"» e le parole: «accantonamento del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «accantonamento relativo al Ministero»;

alla lettera e), le parole: «45 milioni nell'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni di euro per l'anno 2024».
